ALL. 2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA
A.T.O. n. 4
Ing. Sergio GIOVANNETTI

Provincia di Latina

REGIONE LAZIO AUTORITÀ A.T.O. 4 - LT

REGOLAMENTO DEL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDICE

CAPO I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Servizio di approvvigionamento

Art. 4 Servizio di distribuzione idrica

Art. 5 Servizio di fognatura

Art. 6 Servizio di depurazione

Art. 7 Servizio idrico integrato

Art. 8 Uso dell'acqua

Art. 9 Uso delle opere di fognatura e depurazione

CAPO II – CONTRATTI

Art. 10 Richiesta di somministrazione

Art. 11 Destinatario della somministrazione

Art. 12 Attivazione della somministrazione

Art. 13 Durata del contratto

Art. 14 Recesso dal contratto

Art. 15 Subentro di utenza

Art. 16 Trasformazione d'uso

Art. 17 Riduzione o sospensione della somministrazione

Art. 18 Clausola risolutiva espressa

Art. 19 Decesso dell'utente

Art. 20 Fallimento dell'utente

CAPO III - ALLACCIAMENTI

Art. 21 Spese di allacciamento

Art. 22 Prescrizioni tecniche

CAPO IV – IMPIANTI INTERNI

Art. 23 Impianti interni di acquedotto

Art. 24 Impianti interni di fognatura

Art. 25 Prescrizioni e collaudo

Art. 26 Modalità di trattamento delle perdite dopo il misuratore

CAPO V – APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

Art. 27 Apparecchi di misura

Art. 28 Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Art. 29 Spostamento contatori e allacciamenti

Art. 30 Guasti e lettura degli apparecchi

Art. 31 Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi

CAPO VI – TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 32 Determinazione delle tariffe

Art. 33 Applicazione della tariffa

Art. 34 Articolazione delle tariffe

Art. 35 Rilevazione dei consumi

Art. 36 Fatturazione

Art. 37 Modalità di pagamento

CAPO VII – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA

Art. 38 Norma di rinvio

Art. 39 Autorità competente

Art. 40 Classificazione degli scarichi

Art. 41 Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali

Art. 42 Disciplina degli scarichi industriali

Art. 43 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose

Art. 44 Autorizzazione allo scarico

Art. 45 Sospensione e revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l'Autorizzazione

Art. 46 Spese di istruttoria e di controllo

CAPO VIII – SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI

Art. 47 Disciplina dei conferimenti

Art. 48 Richiesta di somministrazione

Art. 49 Perfezionamento e durata del contratto

Art. 50 Controlli

Art. 51 Tariffa

Art. 52 Clausola risolutiva espressa

CAPO IX - CONTROLLI

Art. 53 Personale addetto al controllo

Art. 54 Esecuzione dei controlli
CAPO X – SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE
Art. 55 Richiesta del servizio
Art. 56 Canone del servizio di riparto
CAPO XI – USI IMPROPRI
Art. 57 Definizioni
Art. 58 Casistiche e sanzioni
Art. 59 Individuazione
Art. 60 Distacco dell'utenza
CAPO XII – DISCIPLINA PER I CONDOMINI
Art. 61 Destinatari della disciplina
Titolo I
Art. 62 Posizionamento dei misuratori
Art. 63 Responsabilità
Art. 64 Letture
Art. 65 Fatturazione
Art. 66 Morosità
Art. 67 Misuratori
Titolo II
Art. 68 Concessione dei singoli contratti
Art. 69 Deroga relativa alla fatturazione
Art. 70 Rinvio
Art. 71 Prescrizioni tecniche
CAPO XIII - NORME TRANSITORIE FINALI
Art. 72 Adeguamento dei contratti esistenti
Art. 73 Applicabilità del diritto comune
Art. 74 Obbligatorietà

CAPO I – CONDIZIONI GENERALI **Art. 1** **(Oggetto del Regolamento)** 1. Il presente Regolamento disciplina la somministrazione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni ricompresi nell'A.T.O. n. 4 - Lazio Meridionale - Latina. 2. Per Servizio Idrico Integrato si intende l'insieme dei servizi di approvvigionamento idrico, di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione che possono, a secondo dei casi, essere forniti disgiuntamente. 3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato solo Gestore, è tenuto a erogare il servizio agli utenti in conformità al presente Regolamento.	***CAPO I – CONDIZIONI GENERALI*** **Art. 1** **(Oggetto del Regolamento)** 1. Il presente Regolamento disciplina la somministrazione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni ricompresi nell'A.T.O. n. 4 - Lazio Meridionale - Latina. 2. Per Servizio Idrico Integrato si intende l'insieme dei servizi di approvvigionamento idrico, di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione che possono, a secondo dei casi, essere forniti disgiuntamente. 3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato solo Gestore, è tenuto a erogare il servizio agli utenti in conformità al presente Regolamento.
Art. 2 **(Definizioni)** Ai sensi del presente Regolamento, si intende: - Condominio: edificio composto da più unità abitative, o da unità abitative e box, o da unità abitative e locali destinati ad uso commerciale, che abbiano più di un proprietario. - Condòmino: persona fisica o giuridica titolare di un diritto reale sull'immobile (proprietà, possesso, usufrutto, ecc.); - Impianto interno: impianto idraulico interno alla proprietà privata condominiale o del singolo condòmino, ossia posto dopo il misuratore generale;	**Art. 2** **(Definizioni)** Ai sensi del presente Regolamento, si intende: - Condominio: edificio composto da più unità abitative, o da unità abitative e box, o da unità abitative e locali destinati ad uso commerciale, ~~che abbiano più di un proprietario.~~ - Condòmino: persona fisica o giuridica titolare di un diritto reale sull'immobile (proprietà, possesso, usufrutto, ecc.); - Impianto interno: impianto idraulico interno alla proprietà privata condominiale o del singolo condòmino, ossia posto dopo il misuratore generale; - Misuratore (o contatore): strumento di controllo della quantità di acqua prelevata. Sulla base del consumo

- Misuratore (o contatore): strumento di controllo della quantità di acqua prelevata. Sulla base del consumo registrato, verrà emessa la relativa fattura. Il misuratore può essere: a. Generale o di controllo: è quello che viene associato all'utenza condominiale; registra i consumi dell'intero Condominio ed è posto su suolo pubblico; b. singolo: è quello a cui è associata l'utenza del singolo condòmino e ne misura i consumi; è posto in proprietà privata condominiale; - Presa stradale: derivazione d'allacciamento della condotta principale; - Proprietà privata condominiale: spazio di uso comune dei condòmini (scale, pianerottoli, locale autoclave, giardino, ecc.). - Proprietà privata del singolo condòmino: spazio destinato all'uso privato del condòmino (unità abitativa, box, locale destinato ad uso commerciale, ecc.). - Prescrizioni tecniche: prescrizioni imposte dal Gestore in ordine alla costruzione e al posizionamento dell'impianto interno, nonché	registrato, verrà emessa la relativa fattura. Il misuratore può essere: a. Generale o di controllo: è quello che viene associato all'utenza condominiale; registra i consumi dell'intero Condominio ed è posto su suolo pubblico; b. singolo: è quello a cui è associata l'utenza del singolo condòmino e ne misura i consumi; è posto in proprietà privata condominiale; - Presa stradale: derivazione d'allacciamento della condotta principale; - Proprietà privata condominiale: spazio di uso comune dei condòmini (scale, pianerottoli, locale autoclave, giardino, ecc.). - Proprietà privata del singolo condòmino: spazio destinato all'uso privato del condòmino (unità abitativa, box, locale destinato ad uso commerciale, ecc.). - Prescrizioni tecniche: prescrizioni imposte dal Gestore in ordine alla costruzione e al posizionamento dell'impianto interno, nonché all'esecuzione dell'allaccio. - Sigillo: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare alcune violazioni; Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore; - Utenza: misuratore associato ad un contratto e ad un'anagrafica dell'utente. Nel caso di utenza condominiale,

all'esecuzione dell'allaccio. - Sigillo: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare alcune violazioni; Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore; - Utenza: misuratore associato ad un contratto e ad un'anagrafica dell'utente. Nel caso di utenza condominiale, il contratto riguarda l'intero Condominio ed è intestato al Condominio in persona dell'Amministratore pro-tempore; - Usi impropri: per usi impropri della risorsa idrica, devono intendersi, ai sensi del presente regolamento, oltre che il prelievo di acqua senza regolare contratto, tutti gli usi irregolari del servizio. Per la casistica, si veda il Capo XI "Usi impropri".	il contratto riguarda l'intero Condominio ed è intestato al Condominio in persona dell'Amministratore pro-tempore; - Usi impropri: per usi impropri della risorsa idrica, devono intendersi, ai sensi del presente regolamento, oltre che il prelievo di acqua senza regolare contratto, tutti gli usi irregolari del servizio. Per la casistica, si veda il Capo XI "Usi impropri".
Art. 3 **(Servizio di approvvigionamento)** 1. Il Gestore fornisce il servizio di approvvigionamento idrico ai soggetti	**Art. 3** **(Servizio di approvvigionamento)** 1. Il Gestore fornisce il servizio di approvvigionamento idrico ai soggetti salvaguardati o tutelati (Società

salvaguardati o tutelati (Società Acque Potabili S.p.A. e Dondi S.p.A.) che provvedono autonomamente al servizio di distribuzione mediante la stipula di apposita convenzione e dietro pagamento del corrispettivo sulla base della tariffa per la vendita di acqua all'ingrosso, come deliberato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti. 2. Il Gestore assicura il servizio in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito. 3. Nella convenzione, oltre alle modalità di somministrazione della fornitura, vengono anche disciplinate le modalità di coordinamento tra il Gestore e i relativi soggetti tutelati e salvaguardati	Acque Potabili S.p.A. e Dondi S.p.A.) che provvedono autonomamente al servizio di distribuzione mediante la stipula di apposita convenzione e dietro pagamento del corrispettivo sulla base della tariffa per la vendita di acqua all'ingrosso, come deliberato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti. 2. Il Gestore assicura il servizio in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito. 3. Nella convenzione, oltre alle modalità di somministrazione della fornitura, vengono anche disciplinate le modalità di coordinamento tra il Gestore e i relativi soggetti tutelati e salvaguardati
Art. 4 **(Servizio di distribuzione idrica)** 1. Il Gestore presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell'ATO n. 4, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento. 2. Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di	**Art. 4** **(Servizio di distribuzione idrica)** 1. Il Gestore presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell'ATO n. 4, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento. 2. Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto, e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema

dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto, e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo. 3. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l'Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione al Gestore che può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni. 4. Il Gestore è responsabile della somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al limite della proprietà privata, dove, di norma, deve essere posto l'apparecchio di misura. 5. Il Gestore ha in gestione tutte le condotte poste in luoghi aperti al pubblico, anche qualora si trovino in proprietà privata e siano soggette a vincoli di pubblica utilità.	gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo. 3. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l'Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione al Gestore che può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni. 4. Il Gestore è responsabile della somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al limite della proprietà privata, dove, di norma, deve essere posto l'apparecchio di misura. 5. Il Gestore ha in gestione tutte le condotte poste in luoghi aperti al pubblico, anche qualora si trovino in proprietà privata e siano soggette a vincoli di pubblica utilità.

Art. 5 **(Servizio di fognatura)** 1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell'ATO n. 4 nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento. 2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi la somministrazione avverrà dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo. 3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle	**Art. 5** **(Servizio di fognatura)** 1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell'ATO n. 4 nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento. 2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi la somministrazione avverrà dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo. 3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione al Gestore che può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni. 4. Il gestore ha in gestione tutte le condotte poste il luoghi aperti al pubblico, anche qualora si trovino in proprietà privata e siano soggette a vincoli di pubblica utilità.

spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione al Gestore che può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni. 4. Il gestore ha in gestione tutte le condotte poste il luoghi aperti al pubblico, anche qualora si trovino in proprietà privata e siano soggette a vincoli di pubblica utilità.	
Art. 6 **(Servizio di depurazione)** Il Gestore fornisce il servizio di depurazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.	**Art. 6** **(Servizio di depurazione)** Il Gestore fornisce il servizio di depurazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Art. 7 **(Servizio idrico integrato)** Nei Comuni ove il Gestore somministra, oltre al servizio di distribuzione idrica, anche quello di fognatura e depurazione, la somministrazione è unica secondo contratti di somministrazione integrata, alle condizioni tutte del presente Regolamento.	**Art. 7** **(Servizio idrico integrato)** Nei Comuni ove il Gestore somministra, oltre al servizio di distribuzione idrica, anche quello di fognatura e depurazione, la somministrazione è unica secondo contratti di somministrazione integrata, alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Art. 8 **(Uso dell'acqua)** 1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile. Compatibilmente con le disponibilità	**Art. 8** **(Uso dell'acqua)** 1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile. Compatibilmente con le disponibilità idriche, il Gestore può concedere la somministrazione

idriche, il Gestore può concedere la somministrazione anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente. 2. Il Gestore per le somministrazioni ad uso antincendio di utenze private realizzerà, a spese dell'utente, appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. Il contratto di somministrazione sarà stipulato per il solo servizio di distribuzione idrica, con attribuzione della tipologia "altri usi". In caso di somministrazione antincendio richiesta da Enti Pubblici o di Pubblico Soccorso, la tipologia tariffaria applicata è "uso pubblico". Per la richiesta della somministrazione si rinvia al successivo Capo II. I dati tecnici di fornitura saranno quelli previsti per il tratto di rete d'allaccio. Qualora l'allaccio antincendio venga utilizzato per scopi diversi da quello consentito e previsto dal contratto, si applicherà quanto previsto dal successivo Capo XI. 3. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative	anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente. 2. Il Gestore per le somministrazioni ad uso antincendio di utenze private realizzerà, a spese dell'utente, appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. Il contratto di somministrazione sarà stipulato per il solo servizio di distribuzione idrica, con attribuzione della tipologia "altri usi". In caso di somministrazione antincendio richiesta da Enti Pubblici o di Pubblico Soccorso, la tipologia tariffaria applicata è "uso pubblico". Per la richiesta della somministrazione si rinvia al successivo Capo II. I dati tecnici di fornitura saranno quelli previsti per il tratto di rete d'allaccio. Qualora l'allaccio antincendio venga utilizzato per scopi diversi da quello consentito e previsto dal contratto, si applicherà quanto previsto dal successivo Capo XI. 3. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto. 4. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall'articolazione tariffaria vigente. 5. E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI. 6. Il Gestore è responsabile della potabilità dell'acqua

diverse da quelle specificate nel contratto. 4. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall'articolazione tariffaria vigente. 5. E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI. 6. Il Gestore è responsabile della potabilità dell'acqua fino al limite della proprietà privata dove, di norma, deve essere posto l'apparecchio di misura.	fino al limite della proprietà privata dove, di norma, deve essere posto l'apparecchio di misura.
Art. 9 **(Uso delle opere di fognatura e depurazione)** 1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate. 2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto. 3. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall'articolazione tariffaria vigente. 4. Resta altresì vietata qualsiasi	**Art. 9** **(Uso delle opere di fognatura e depurazione)** 1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate. 2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto. 3. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall'articolazione tariffaria vigente. 4. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI.

utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI.	
CAPO II - CONTRATTI	CAPO II - CONTRATTI
Art. 10 **(Richiesta di somministrazione)** 1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura e depurazione o integrata, l'interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto. 2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge. 3. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese contrattuali, come previste nell'allegata Tabella "Unica dei Costi" oltre alla marca da bollo vigente. 4. Il Gestore potrà chiedere integrazione alla richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2 o nel caso in cui la domanda sia carente della sottoscrizione o della documentazione richiesta o non	***CAPO II – CONTRATTI*** **Art. 10** **(Richiesta di somministrazione)** 1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura e depurazione o integrata, l'interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto. 2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge. 3. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese contrattuali, come previste nell'allegata Tabella "Unica dei Costi" oltre alla marca da bollo vigente. 4. Il Gestore potrà chiedere integrazione alla richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2 o nel caso in cui la domanda sia carente della sottoscrizione o della documentazione richiesta o non sia compilata in modo completo e leggibile. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano fornite entro il termine di 30 giorni, il Gestore potrà respingere la domanda. 5. In caso di diniego, qualora siano riscontrate in sede di sopralluogo effettuato dal Gestore, difformità rispetto

sia compilata in modo completo e leggibile. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano fornite entro il termine di 30 giorni, il Gestore potrà respingere la domanda. 5. In caso di diniego, qualora siano riscontrate in sede di sopralluogo effettuato dal Gestore, difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria. 6. La richiesta di somministrazione, qualora l'immobile sia dotato delle opere necessarie affinché il Gestore possa fornire il servizio, deve essere formalizzato entro 90 giorni dalla presa di possesso dell'immobile stesso, la quale si intende a partire dalla data della stipula del contratto di acquisto, locazione, ecc.. in caso ciò non avvenga, sarà applicato quanto previsto al Capo XI del presente Regolamento, salva prova contraria, documentata, a carico dell'utente.	a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria. 6. La richiesta di somministrazione, qualora l'immobile sia dotato delle opere necessarie affinché il Gestore possa fornire il servizio, deve essere formalizzato entro 90 giorni dalla presa di possesso dell'immobile stesso, la quale si intende a partire dalla data della stipula del contratto di acquisto, locazione, ecc.. in caso ciò non avvenga, sarà applicato quanto previsto al Capo XI del presente Regolamento, salva prova contraria, documentata, a carico dell'utente.
Art. 11 **(Destinatario della somministrazione)** 1. La somministrazione è effettuata a favore del detentore di titolo idoneo, che dimostri la disponibilità dell'immobile (proprietario, affittuario conduttore, locatore,	**Art. 11** **(Destinatario della somministrazione)** 1. La somministrazione è effettuata a favore del detentore di titolo idoneo, che dimostri la disponibilità dell'immobile (proprietario, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, condominio, titolare di un diritto reale di godimento).

comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, condominio, titolare di un diritto reale di godimento). L'utenza sarà normalmente intestata al reale utilizzatore del Servizio avente titolo. 2. Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più utenti mantenendo la singolarità dell'apparecchio di misura per ogni contratto, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi	L'utenza sarà normalmente intestata al reale utilizzatore del Servizio avente titolo ma resta facoltà del proprietario mantenere la titolarità del contratto in caso di locazione o concessione ad altro titolo dell'immobile. 2. Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più utenti mantenendo la singolarità dell'apparecchio di misura per ogni contratto, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.
Art. 12 **(Attivazione della somministrazione)** 1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente, oltre alla presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 10, dovrà provvedere al versamento dell'importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (si veda allegata Tabella "unica dei Costi"). Il deposito cauzionale, che il richiedente dovrà versare, è pari al 50% della quota fissa annua in base alla tipologia d'uso attribuita all'utenza; detto deposito cauzionale, verrà restituito alla cessazione del contratto maggiorato degli interessi di legge maturati. Secondo il D.Lsg. n.165 del 30 marzo 2001 gli Enti pubblici non sono soggetti al pagamento del deposito cauzionale, né dell'imposta di bollo in quanto sottoposti	**Art. 12** **(Attivazione della somministrazione)** 1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente, oltre alla presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 10, dovrà provvedere al versamento dell'importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (si veda allegata Tabella "unica dei Costi"). Il deposito cauzionale, che il richiedente dovrà versare, è pari al 50% della quota fissa annua in base alla tipologia d'uso attribuita all'utenza; detto deposito cauzionale, verrà restituito alla cessazione del contratto maggiorato degli interessi di legge maturati. Secondo il D.Lsg. n.165 del 30 marzo 2001 gli Enti pubblici non sono soggetti al pagamento del deposito cauzionale, né dell'imposta di bollo in quanto sottoposti alle norme sulla Contabilità Generale dello Stato. 2. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, anche attraverso il Gestore, dei consensi

alle norme sulla Contabilità Generale dello Stato. 2. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, anche attraverso il Gestore, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti. 3. Il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della domanda di somministrazione, che manifesta la volontà dell'utente di fruire del Servizio; contestualmente, sarà consegnata o inviata all'utente la copia delle condizioni generali di contratto, contenente l'estratto del presente Regolamento. 4. Il contratto deve essere riconsegnato o rinviato al Gestore debitamente sottoscritto. 5. Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, presso l'indirizzo di residenza/ sede dell'utente, ovvero all'indirizzo di spedizione indicato nella domanda di attivazione della fornitura, se diverso da quello di residenza/sede. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare al Gestore ogni variazione della residenza/sede o del recapito scelto.	formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti. 3. Il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della domanda di somministrazione, che manifesta la volontà dell'utente di fruire del Servizio; contestualmente, sarà consegnata o inviata all'utente la copia delle condizioni generali di contratto, contenente l'estratto del presente Regolamento. 4. Il contratto deve essere riconsegnato o rinviato al Gestore debitamente sottoscritto. 5. Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, presso l'indirizzo di residenza/ sede dell'utente, ovvero all'indirizzo di spedizione indicato nella domanda di attivazione della fornitura, se diverso da quello di residenza/sede. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare al Gestore ogni variazione della residenza/sede o del recapito scelto.
	.

Art. 13 **(Durata del contratto)** I contratti di somministrazione sono a tempo indeterminato	**Art. 13** **(Durata del contratto)** I contratti di somministrazione sono a tempo indeterminato
Art. 14 **(Recesso dal contratto)** 1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato devono darne comunicazione scritta al Gestore mediante raccomandata a/r ovvero attraverso consegna diretta della apposita modulistica presso gli sportelli del Gestore, che attesterà il ricevimento. Il rapporto contrattuale si riterrà terminato solo dopo che il Gestore abbia verificato la regolarità della richiesta e sia in possesso della lettura finale, che può essere comunicata dall'utente o verificata dal Gestore medesimo. 2. In mancanza della comunicazione della lettura finale il contratto non potrà essere disdettato. 3. L'utente dovrà sempre consentire al Gestore l'accesso al misuratore per l'apposizione del sigillo di chiusura. 4. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto, oltre alle spese relative all'intervento di chiusura del contatore, come	**Art. 14** **(Recesso dal contratto)** 1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato devono darne comunicazione scritta al Gestore mediante raccomandata a/r ovvero attraverso consegna diretta della apposita modulistica presso gli sportelli del Gestore, che attesterà il ricevimento. Il rapporto contrattuale si riterrà terminato solo dopo che il Gestore abbia verificato la regolarità della richiesta e sia in possesso della lettura finale, che può essere comunicata dall'utente, anche tramite fax od e-mail, o verificata dal Gestore medesimo. Il recesso dal contratto, che determina l'effetto estintivo dell'accordo, avrà effetto, per le parti, esclusivamente dal momento della apposizione del sigillo al contatore ovvero, ove ciò non fosse possibile, a seguito della comunicazione di lettura congrua finale da parte dell'utente al Gestore. Gli effetti estintivi non potranno retroagire alla data di presentazione della istanza. 2. In mancanza della comunicazione della lettura finale il contratto non potrà essere disdettato. 3. L'utente dovrà sempre consentire al Gestore l'accesso al misuratore per l'apposizione del sigillo di chiusura. 4. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto, oltre alle spese relative all'intervento di chiusura del contatore, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi", con restituzione da

previste dalla Tabella "Unica dei Costi", con restituzione da parte del Gestore della cauzione versata alla stipula del contratto di cui all'articolo 12 comma 1.	parte del Gestore della cauzione versata alla stipula del contratto di cui all'articolo 12 comma 1.
Art. 15 **(Subentro di utenza)** 1. Il subentrante deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, nei termini di cui all'art. 10 comma 6. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge. 2. L'utente subentrante, per avere diritto alla somministrazione, dovrà provvedere al versamento delle spese accessorie, come previsto dal precedente art. 10. Il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della domanda di subentro, che manifesta la volontà dell'utente di fruire del Servizio; contestualmente, sarà consegnata o inviata all'utente la copia delle condizioni generali di contratto, contenente l'estratto del presente Regolamento. 3. Il contratto deve essere riconsegnato o rinviato al Gestore debitamente sottoscritto. 4. Il Gestore, inoltre, invia all'originario titolare la fattura di fine rapporto, sulla scorta della lettura comunicata dal	**Art. 15** **(Subentro di utenza)** 1. Il subentrante deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, nei termini di cui all'art. 10 comma 6. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge. 2. L'utente subentrante, per avere diritto alla somministrazione, dovrà provvedere al versamento delle spese accessorie, come previsto dal precedente art. 10. Il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della domanda di subentro, che manifesta la volontà dell'utente di fruire del Servizio; contestualmente, sarà consegnata o inviata all'utente la copia delle condizioni generali di contratto, contenente l'estratto del presente Regolamento. 3. Il contratto deve essere riconsegnato o rinviato al Gestore debitamente sottoscritto. 4. Il Gestore, inoltre, invia all'originario titolare la fattura di fine rapporto, sulla scorta della lettura comunicata dal subentrante o verificata con apposito sopralluogo. 5. Qualora il subentrante dimostri di occupare l'immobile servito da una data precedente a quella di presentazione della richiesta, il subentro sarà formalizzato comunque dalla data di presentazione della richiesta se le fatture emesse sul contratto

subentrante o verificata con apposito sopralluogo. 5. Qualora il subentrante dimostri di occupare l'immobile servito da una data precedente a quella di presentazione della richiesta, il subentro sarà formalizzato comunque dalla data di presentazione della richiesta se le fatture emesse sul contratto precedente risultino saldate e se la tipologia d'uso sia la medesima. Fatta salva l'esistenza di eventuali importi fatturati su consumo stimato e non ancora conguagliati. Nel caso in cui, invece, vi siano fatture insolute, il subentro sarà eseguito con valore retroattivo alla data della prima fattura non pagata. Qualora, poi, debba essere modificata la tipologia tariffaria, il subentro sarà eseguito con valore retroattivo alla data della presa di possesso dell'immobile.	precedente risultino saldate e se la tipologia d'uso sia la medesima. Fatta salva l'esistenza di eventuali importi fatturati su consumo stimato e non ancora conguagliati. Nel caso in cui, invece, vi siano fatture insolute, il subentro sarà eseguito con valore retroattivo alla data della prima fattura non pagata. Qualora, poi, debba essere modificata la tipologia tariffaria, il subentro sarà eseguito con valore retroattivo alla data della presa di possesso dell'immobile.
Art. 16 **(Trasformazione d'uso)** 1. In caso di trasformazione d'uso della somministrazione da uso domestico ad uso non domestico e viceversa, si procederà a generare un nuovo contratto. 2. Restano a carico del richiedente le spese, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi", oltre alle spese di adeguamento della cauzione, calcolata ai sensi del comma 1 del precedente art. 12	**Art. 16** **(Trasformazione d'uso)** 1. In caso di trasformazione d'uso della somministrazione da uso domestico ad uso non domestico e viceversa, si procederà a generare un nuovo contratto. 2. Restano a carico del richiedente le spese, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi", oltre alle spese di adeguamento della cauzione, calcolata ai sensi del comma 1 del precedente art. 12 e quelle eventualmente attribuite ai sensi del Capo XI. 3. Il Gestore, contestualmente al perfezionamento del

e quelle eventualmente attribuite ai sensi del Capo XI. 3. Il Gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere e all'invio della fattura di fine rapporto. 4. Nei casi di modifica d'ufficio della tipologia d'uso, il gestore comunica all'utente con lettera raccomandata A/R il cambio di categoria, fissando un termine di 30 giorni entro cui l'utente potrà fornire riscontro. In mancanza di riscontro il Gestore procederà d'ufficio.	nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere e all'invio della fattura di fine rapporto. 4. Nei casi di modifica d'ufficio della tipologia d'uso, il gestore comunica all'utente con lettera raccomandata A/R il cambio di categoria, fissando un termine di 30 giorni entro cui l'utente potrà fornire riscontro. In mancanza di riscontro il Gestore procederà d'ufficio.
Art. 17 **(Riduzione o sospensione della somministrazione)** 1. Il Gestore procede alla: a) Sospensione del flusso idrico, qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento; b) alla riduzione/sospensione del flusso idrico in caso di morosità, ai sensi dell'art. 1565 del codice civile. **2. Per le utenze di tipologia "utente ordinario** **prima abitazione" e "utente ordinario prima abitazione** **- reddito < a 14.000,00 €" (*)** si procederà esclusivamente alla riduzione del flusso idrico e non alla sospensione. La riduzione del servizio idrico verrà	**Art. 17** **(Riduzione o sospensione della somministrazione)** 1. Il Gestore procede alla: a) Sospensione del flusso idrico, qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento; b) alla riduzione/sospensione del flusso idrico in caso di morosità, ai sensi dell'art. 1565 del codice civile. **2. Per le utenze di tipologia "utente ordinario prima abitazione" e** utente ordinario - prima casa - tariffa agevolata si procederà esclusivamente alla riduzione del flusso idrico e non alla sospensione. La riduzione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura, garantendo un quantitativo minimo vitale di acqua, a salvaguardia dei bisogni primari dell'utente. 3. Le spese per le operazioni di installazione e di

effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura, garantendo un quantitativo minimo vitale di acqua, a salvaguardia dei bisogni primari dell'utente. 3. Le spese per le operazioni di installazione e di rimozione dello strumento di limitazione della portata o di sospensione e riattivazione del servizio sono a carico dell'utente. 4. La fornitura non può essere ridotta nei seguenti casi: a. in assenza di preavviso scritto; b. nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi. c. per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale; d. per comprovata grave malattia dell'utente, dichiarata da uffici pubblici, che lo rendano non autosufficiente; e. quando l'utente abbia presentato ricorso alle Autorità Giudiziarie competenti e la controversia non sia stata ancora risolta; f. quando l'utente abbia saldato l'importo	rimozione dello strumento di limitazione della portata o di sospensione e riattivazione del servizio sono a carico dell'utente. 4. La fornitura non può essere ridotta nei seguenti casi: a. in assenza di preavviso scritto; b. nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi. c. per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale; d. per comprovata grave malattia dell'utente, dichiarata da uffici pubblici, che lo rendano non autosufficiente; e. quando l'utente abbia presentato ricorso alle Autorità Giudiziarie competenti e la controversia non sia stata ancora risolta ovvero sia pendente reclamo o procedura di conciliazione; f. quando l'utente abbia saldato l'importo insoluto; g. quando venga considerata valida la documentazione prodotta dall'utente a motivo dello stato di insolvenza; h. quando l'utente presenti documentazione / certificazione atta a dimostrare lo stato di indigenza o presenza, nel nucleo familiare, di persona riconosciuta diversamente abile (in questo caso l'utente dovrà autorizzare il Gestore al trattamento dei dati sensibili); 5. In caso di erroneo distacco la riattivazione del servizio deve avvenire entro 12 ore dalla segnalazione senza oneri a carico dell'utente, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. 6. Al momento della riduzione/sospensione del flusso per il motivo di cui al comma 1 lettera b), il Gestore appone un sigillo di riduzione/sospensione sul misuratore. L'accertata manomissione di tale sigillo sarà penalmente perseguita.

insoluto g. quando venga considerata valida la documentazione prodotta dall'utente a motivo dello stato di insolvenza; h. quando l'utente presenti documentazione / certificazione atta a dimostrare lo stato di indigenza o presenza, nel nucleo familiare, di persona riconosciuta diversamente abile (in questo caso l'utente dovrà autorizzare il Gestore al trattamento dei dati sensibili); 5. In caso di erroneo distacco la riattivazione del servizio deve avvenire entro 12 ore dalla segnalazione senza oneri a carico dell'utente, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. 6. Al momento della riduzione/sospensione del flusso per il motivo di cui al comma 1 lettera b), il Gestore appone un sigillo di riduzione/sospensione sul misuratore. L'accertata manomissione di tale sigillo sarà penalmente perseguita. 7. La riduzione/sospensione del flusso idrico per il motivo di cui al precedente comma 1 lettera b) avviene, una volta trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte dell'utente della lettera raccomandata A/R di	7. La riduzione/sospensione del flusso idrico per il motivo di cui al precedente comma 1 lettera b) avviene, una volta trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte dell'utente della lettera raccomandata A/R di diffida ad adempiere e preavviso di riduzione. 8. Una volta ridotto/sospeso il flusso idrico, il Gestore procederà al ripristino nei casi in cui: a) l'utente abbia saldato l'importo insoluto; b) venga considerata valida la documentazione prodotta successivamente all'intervento a motivo dello stato di insolvenza, ai sensi del comma 2 del presente articolo; L'utente dovrà saldare comunque le spese accessorie, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi", nonché la penale di € 103,29. [redacted] 8 bis.In caso di riduzione del flusso idrico, la sospensione della fatturazione non opererà in riferimento alla quota fissa. Decorsi mesi tre dalla riduzione, la fatturazione riprenderà anche per la quota di consumo, con riferimento al consumo stimato. 9. Il Gestore addebiterà all'utente, nella fattura emessa successivamente al ripristino del flusso, gli interessi di mora previsti al successivo art. 37, comma 3.

diffida ad adempiere e preavviso di riduzione. 8. Una volta ridotto/sospeso il flusso idrico, il Gestore procederà al ripristino nei casi in cui: a) l'utente abbia saldato l'importo insoluto; b) venga considerata valida la documentazione prodotta successivamente all'intervento a motivo dello stato di insolvenza, ai sensi del comma 2 del presente articolo; L'utente dovrà saldare comunque le spese accessorie, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi". 9. Il Gestore addebiterà all'utente, nella fattura emessa successivamente al ripristino del flusso, gli interessi di mora previsti al successivo art. 37, comma 3.	
Art. 18 **(Clausola risolutiva espressa)** 1. Nel caso in cui il flusso idrico sia rimasto ridotto/ sospeso ai sensi del precedente art. 17, comma 1 lett. b), per oltre 90 giorni, senza che l'utente abbia stesso proceduto a sanare la propria posizione ai sensi dello stesso art. 17, il Gestore invia lettera raccomandata A/R di preavviso di risoluzione del contratto. 2. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte dell'utente, senza che quest'ultimo abbia provveduto ai	**Art. 18** **(Clausola risolutiva espressa)** 1. Nel caso in cui il flusso idrico sia rimasto ridotto/ sospeso ai sensi del precedente art. 17, comma 1 lett. b), per oltre 90 giorni, senza che l'utente abbia stesso proceduto a sanare la propria posizione ai sensi dello stesso art. 17, il Gestore invia lettera raccomandata A/R di preavviso di risoluzione del contratto. 2. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione ovvero dalla compiuta giacenza della raccomandata da parte dell'utente , senza che quest'ultimo abbia provveduto ai sensi del precedente art. 17, il Gestore procede alla chiusura e sigillatura del contatore e comunica

sensi del precedente art. 17, il Gestore procede alla chiusura e sigillatura del contatore e comunica all'utente, sempre con lettera raccomandata A/R, l'avvenuta risoluzione del contratto. La presente clausola resta sospesa in caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente. 3. Il contratto potrà essere, inoltre, risolto senza preavviso per: a. dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti; b. negazione della sanatoria in materia edilizia per manufatto totalmente abusivo; c. intervenuto provvedimento dell'Autorità giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dell'abuso edilizio; d. distruzione dell'immobile; e. accertata o sopravvenuta mancanza del titolo di legittimazione ad occupare l'immobile; f. sub-fornitura del servizio; g. revoca del nulla osta allo scarico per i contratti di sola fognatura e depurazione; h. accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 30 e 31. 3. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale e per	all'utente, sempre con lettera raccomandata A/R, l'avvenuta risoluzione del contratto. La presente clausola resta sospesa in caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente. 3. Il contratto potrà essere, inoltre, risolto senza preavviso per: a. dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti; b. negazione della sanatoria in materia edilizia per manufatto totalmente abusivo; c. intervenuto provvedimento dell'Autorità giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dell'abuso edilizio; d. distruzione dell'immobile; e. accertata o sopravvenuta mancanza del titolo di legittimazione ad occupare l'immobile; f. sub-fornitura del servizio; g. revoca del nulla osta allo scarico per i contratti di sola fognatura e depurazione; h. accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 30 e 31. 3. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale e per la rimozione/chiusura del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi".

la rimozione/chiusura del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi".	
Art. 19 **(Decesso dell'utente)** 1. In caso di decesso del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro 12 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore, mediante lettera raccomandata a/r o presentando idonea dichiarazione allo sportello, provvedendo altresì alla disdetta o al subentro nel contratto. In tal caso, qualora il nuovo intestatario sia un familiare del defunto, convivente presso l'indirizzo di fornitura, il subentro sarà gratuito per quanto riguarda le spese di istruttoria. In caso di subentro, si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 15 comma 5.	**Art. 19** **(Decesso dell'utente)** 1. In caso di decesso del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro 12 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore, mediante lettera raccomandata a/r o presentando idonea dichiarazione allo sportello, provvedendo altresì alla disdetta o al subentro nel contratto. In tal caso, qualora il nuovo intestatario sia un familiare del defunto, convivente presso l'indirizzo di fornitura, il subentro sarà gratuito per quanto riguarda le spese di istruttoria. In caso di subentro, si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 15 comma 5.
Art. 20 **(Fallimento dell'utente)** Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.	**Art. 20** **(Fallimento dell'utente)** Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

CAPO III - ALLACCIAMENTI	CAPO III - ALLACCIAMENTI
Art. 21 **(Spese di allacciamento)** 1. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione, il richiedente è tenuto a sostenere le relative spese secondo le tariffe applicate dal Gestore. 2. Spetta al Gestore eseguire, previa comunicazione al richiedente, le opere di derivazione dei misuratori ed il pozzetto fiscale. 3. Le opere di derivazione, compreso il misuratore ed il pozzetto fiscale, restano in gestione al Gestore che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni. 4. Il richiedente l'allaccio, prima dell'esecuzione dello stesso, è tenuto al versamento degli oneri di cui al precedente comma 1, indicati nel preventivo di spesa che il Gestore provvederà a redigere e consegnare all'utente. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino circostanze che determinino maggiori oneri a carico dell'utente, non superiori al 20% in più rispetto a quanto preventivato, il Gestore proseguirà i lavori, senza richiedere alcuna somma aggiuntiva all'utente. Nel caso in cui la maggiorazione del preventivo superi il 20%, i lavori saranno	**Art. 21** **(Spese di allacciamento)** 1. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione, il richiedente è tenuto a sostenere le relative spese secondo le tariffe applicate dal Gestore. 2. Spetta al Gestore eseguire, previa comunicazione al richiedente, le opere di derivazione dei misuratori ed il pozzetto fiscale. 3. Le opere di derivazione, compreso il misuratore ed il pozzetto fiscale, restano in gestione al Gestore che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni. 4. Il richiedente l'allaccio, prima dell'esecuzione dello stesso, è tenuto al versamento degli oneri di cui al precedente comma 1, indicati nel preventivo di spesa che il Gestore provvederà a redigere e consegnare all'utente. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino circostanze che determinino maggiori oneri a carico dell'utente, non superiori al 20% in più rispetto a quanto preventivato, il Gestore proseguirà i lavori, senza richiedere alcuna somma aggiuntiva all'utente. Nel caso in cui la maggiorazione del preventivo superi il 20%, i lavori saranno sospesi e il Gestore provvederà all'invio di atto di integrazione del preventivo. Solo a seguito dell'accettazione espressa del suddetto atto e relativo pagamento da parte dell'utente, il Gestore proseguirà i lavori. Contrariamente, il Gestore provvederà alla restituzione delle somme già versate, al netto delle spese accessorie previste dalla Tabella "Unica dei Costi", previa richiesta scritta dell'utente.

sospesi e il Gestore provvederà all'invio di atto di integrazione del preventivo. Solo a seguito dell'accettazione espressa del suddetto atto e relativo pagamento da parte dell'utente, il Gestore proseguirà i lavori. Contrariamente, il Gestore provvederà alla restituzione delle somme già versate, al netto delle spese accessorie previste dalla Tabella "Unica dei Costi", previa richiesta scritta dell'utente. 5. Successivamente al pagamento della somma indicata nel preventivo, il Gestore richiede le necessarie autorizzazioni, a seguito del rilascio delle quali provvede ad eseguire i lavori di allacciamento. Nel caso in cui non vengano concesse al Gestore le necessarie autorizzazioni, il Gestore, non potendo eseguire i lavori, provvederà ad informare l'utente ed a restituire le somme già versate, salvo eventuale ottenimento delle suddette autorizzazioni da parte dell'utente. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 3 (tre) mesi, il Gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento, previo preavviso al richiedente. 6. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il	5. Successivamente al pagamento della somma indicata nel preventivo, il Gestore richiede le necessarie autorizzazioni, a seguito del rilascio delle quali provvede ad eseguire i lavori di allacciamento. Nel caso in cui non vengano concesse al Gestore le necessarie autorizzazioni, il Gestore, non potendo eseguire i lavori, provvederà ad informare l'utente ed a restituire le somme già versate, salvo eventuale ottenimento delle suddette autorizzazioni da parte dell'utente. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 3 (tre) mesi, il Gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento, previo preavviso al richiedente. 6. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui al comma 1 non viene effettuato nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento, cosicché il Gestore non sarà più impegnato a realizzare l'allacciamento. 7. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di istruttoria previste dalla Tabella "Unica dei Costi". 8. I costi di allacciamento saranno determinati sulla base del prezzario approvato dall'Autorità d'Ambito. 9. Per le somministrazioni di acquedotto e fognatura, il richiedente provvede, a sue cura e spese, in conformità alle disposizioni tecniche impartite dal Gestore, alla realizzazione delle necessarie opere di allacciamento fino al pozzetto fiscale o al misuratore posto dal Gestore al limitare della proprietà privata.

versamento di cui al comma 1 non viene effettuato nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento, cosicché il Gestore non sarà più impegnato a realizzare l'allacciamento. 7. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di istruttoria previste dalla Tabella "Unica dei Costi". 8. I costi di allacciamento saranno determinati sulla base del prezzario approvato dall'Autorità d'Ambito. 9. Per le somministrazioni di acquedotto e fognatura, il richiedente provvede, a sue cura e spese, in conformità alle disposizioni tecniche impartite dal Gestore, alla realizzazione delle necessarie opere di allacciamento fino al pozzetto fiscale o al misuratore posto dal Gestore al limitare della proprietà privata.	
Art. 22 **(Prescrizioni tecniche)** 1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dalle condotte di adduzione e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, il Gestore ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere.	**Art. 22** **(Prescrizioni tecniche)** 1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dalle condotte di adduzione e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, il Gestore ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere. 2. Il Gestore provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino alla valvola di intercettazione posta

2. Il Gestore provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino alla valvola di intercettazione posta immediatamente a valle del misuratore o fino al pozzetto fiscale incluso, posto al limite della proprietà privata.	immediatamente a valle del misuratore o fino al pozzetto fiscale incluso, posto al limite della proprietà privata.
CAPO IV IMPIANTI INTERNI	CAPO IV IMPIANTI INTERNI
Art. 23 **(Impianti interni di acquedotto)** 1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo la valvola di intercettazione posta a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali. 2. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. 3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice. 4. Qualora l'utente prelevi acqua anche	**Art. 23** **(Impianti interni di acquedotto)** 1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo la valvola di intercettazione posta a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali. 2. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. 3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice. 4. Qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza. 5. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.

da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza. 5. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni. 6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dal Gestore. 7. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici. 8. Il Gestore, pur non avendone l'obbligo, può verificare gli impianti e gli apparecchi dell'utente.	6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dal Gestore. 7. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici. 8. Il Gestore, pur non avendone l'obbligo, può verificare gli impianti e gli apparecchi dell'utente.
Art. 24 **(Impianti interni di fognatura)** 1. L'impianto di fognatura nell'interno della proprietà privata, e comunque a monte del pozzetto fiscale, è eseguito a	**Art. 24** **(Impianti interni di fognatura)** 1. L'impianto di fognatura nell'interno della proprietà privata, e comunque a monte del pozzetto fiscale, è eseguito a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni

cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali. 2. E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convoglino nella pubblica fognatura nera le acque meteoriche. 3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del pozzetto fiscale di allacciamento posto dal Gestore. 4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica, con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. 5. Nel caso in cui debbano essere realizzati pozzetti per prelievo campioni, deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell'impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni. 6. Non è ammesso il collegamento alla rete di fognatura dei pluviali o	generali. 2. E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convoglino nella pubblica fognatura nera le acque meteoriche. 3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del pozzetto fiscale di allacciamento posto dal Gestore. 4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica, con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. 5. Nel caso in cui debbano essere realizzati pozzetti per prelievo campioni, deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell'impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni. 6. Non è ammesso il collegamento alla rete di fognatura dei pluviali o l'immissione diretta di acque piovane. 7. Non è ammesso collegamento diretto alla rete di fognatura. 8. Per le utenze industriali, salvo quanto stabilito nell'autorizzazione allo scarico, il Gestore prescriverà anche le condizioni per la realizzazione e ubicazione del pozzetto fiscale per il prelievo campioni.

l'immissione diretta di acque piovane. 7. Non è ammesso collegamento diretto alla rete di fognatura. 8. Per le utenze industriali, salvo quanto stabilito nell'autorizzazione allo scarico, il Gestore prescriverà anche le condizioni per la realizzazione e ubicazione del pozzetto fiscale per il prelievo campioni.	
Art. 25 **(Prescrizioni e collaudo)** 1. Il Gestore si riserva di formulare le eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni. 2. Il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio, 3. In caso di installazione o modifica di un impianto di sollevamento di fognatura, l'utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni. 4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Gestore potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'utente.	**Art. 25** **(Prescrizioni e collaudo)** 1. Il Gestore si riserva di formulare le eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni. 2. Il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio, 3. In caso di installazione o modifica di un impianto di sollevamento di fognatura, l'utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni. 4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Gestore potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'utente. 5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo il Gestore può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese dell'utente.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo il Gestore può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese dell'utente.	
Art. 26 **(Modalità di trattamento delle perdite dopo il misuratore)** 1. In caso di perdita dopo il contatore documentata, il Gestore sarà tenuto a stornare una quota variabile del consumo riscontrato nel periodo interessato dalla perdita. 2. La documentazione necessaria all'ottenimento dello sgravio, che deve essere presentata entro, e non oltre, 60 giorni dalla scadenza della fattura interessata dalla perdita idrica, è la seguente: - verbale tecnico di Acqualatina oppure dichiarazione firmata di altro tecnico chiamato dall'utente che attesti la presenza della perdita, corredata da documentazione fotografica, - fattura o ricevuta fiscale, in copia conforme, dei lavori di riparazione oppure prova d'acquisto dei pezzi di ricambio eventualmente necessari, con indicazione dei	**Art. 26** **(Modalità di trattamento delle perdite dopo il misuratore)** 1. Salvo quanto previsto dal comma VI e salvo quanto indicato al comma 1 bis, in caso di perdita dopo il contatore documentata, il Gestore potrà applicare lo storno di una quota pari al 46% dell'importo maturato nel periodo interessato dalla perdita, escluso l'importo relativo alla quota fissa che è sempre dovuto. 1bis. Per la tipologia tariffaria "altri usi – uso cantiere" applicata alle nuove costruzioni, non è previsto lo sgravio per perdita. 2. Condizione necessaria per l'applicazione dello storno di cui al comma 1 è l'evidenza di un picco di consumi anomalo nel periodo interessato dalla perdita, rientrato nei consumi medi precedenti alla perdita stessa a seguito di riparazione. Ai fini del presente capo si intende "picco di consumo anomalo" il consumo pari almeno al doppio dei consumi rilevati nello stesso periodo nell'anno precedente. 3. La documentazione necessaria all'ottenimento dello sgravio, che deve essere presentata entro, ~~e non oltre,~~ 60 giorni dalla scadenza della fattura interessata dalla perdita idrica, salvo giustificati motivi che ne possano determinare la concessione anche oltre tale termine, è la seguente:

pezzi medesimi. 3. Una volta prodotta la documentazione necessaria, la percentuale di sgravio applicata sarà pari al 46% del consumo. 4. Non sarà dovuto alcuno sgravio nel caso di consumi per perdite dovute a non corretto funzionamento dei rubinetti degli impianti di utilizzazione e degli scarichi. 5. Nel caso in cui l'utente presenti nuova richiesta di sgravio sulla medesima utenza, il Gestore si riserva di respingere la richiesta quando i consumi rilevati nel periodo della precedente perdita non abbiano subito variazioni.	- verbale tecnico di Acqualatina e/o dichiarazione firmata di altro tecnico chiamato dall'utente che attesti la presenza della perdita - fattura o ricevuta fiscale, in copia conforme, dei lavori di riparazione o di rifacimento della tubazione e/o prova d'acquisto dei pezzi di ricambio eventualmente necessari, con indicazione dei pezzi medesimi 4. Una volta prodotta la documentazione necessaria, la percentuale di sgravio applicata sarà pari al 46% dell'importo per tutto il periodo interessato dalla perdita sino alla data di riparazione, escluso l'importo relativo alla quota fissa che è sempre dovuto. 5. Non sarà dovuto alcuno sgravio nel caso di consumi per perdite dovute a non corretto funzionamento dei rubinetti degli impianti di utilizzazione e degli scarichi. 6. Nel caso in cui l'utente presenti nuova richiesta di sgravio sulla medesima utenza, il Gestore si riserva di respingere la richiesta quando i consumi rilevati nel periodo della precedente perdita non abbiano subito variazioni. 7. In caso di mancata sussistenza dei consumi riferiti all'ultimo anno si applica quanto previsto dall'art. 30, comma III, terzo capoverso.
CAPO V - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO	**CAPO V - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO**
Art. 27 **(Apparecchi di misura)** 1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche, rispondenti ai requisiti previsti dalle normative vigenti, sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal	**Art. 27** **(Apparecchi di misura)** 1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche, rispondenti ai requisiti previsti dalle normative vigenti, sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.

Gestore in relazione all'uso e al fabbisogno necessario. 2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installata, sempre a cura del Gestore, una valvola unidirezionale di arresto, alla quale si innesta l'impianto interno. 3. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore 4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando l'utente si approvvigioni comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. Il Gestore potrà richiedere l'installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell'utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo, ove compatibili. L'utente dovrà comunicare al Gestore l'avvenuta installazione entro i successivi 30 giorni onde permettere la sigillatura dello stesso. 5. Nei casi di somministrazioni integrate, costituite da somministrazione di acquedotto ad uso artigianale, agricolo ed industriale e da somministrazione ad uso domestico, l'utente dovrà richiedere, eventualmente modificando a propria	2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installata, sempre a cura del Gestore, una valvola unidirezionale di arresto, alla quale si innesta l'impianto interno. 3. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore 4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando l'utente si approvvigioni comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. Il Gestore potrà richiedere l'installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell'utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo, ove compatibili. L'utente dovrà comunicare al Gestore l'avvenuta installazione entro i successivi 30 giorni onde permettere la sigillatura dello stesso. 5. Nei casi di somministrazioni integrate, costituite da somministrazione di acquedotto ad uso artigianale, agricolo ed industriale e da somministrazione ad uso domestico, l'utente dovrà richiedere, eventualmente modificando a propria cura e spese lo schema idrico interno secondo le indicazioni prescritte dal Gestore, due contratti distinti.

cura e spese lo schema idrico interno secondo le indicazioni prescritte dal Gestore, due contratti distinti.	
Art. 28 **(Posizione e custodia degli apparecchi di misura)** 1. Gli apparecchi di misurazione devono essere collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore, posti immediatamente al limite della proprietà privata, in luogo di facile accesso, che deve sempre essere garantito, agli addetti incaricati dal Gestore stesso. 2. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate da appositi sportelli, la cui predisposizione è a cura e spese dell'utente, in conformità alle indicazioni fornite dal Gestore. L'utente dovrà sempre assicurare al personale del Gestore l'accessibilità al misuratore per eseguire le letture ed ogni altra attività necessaria e prevista dal presente Regolamento. 3. Qualora il vano contatore sia chiuso con qualsiasi strumento che lo renda inaccessibile (lucchetto, serratura, ecc.), il Gestore è autorizzato a rimuoverlo e a sostituirlo con strumento proprio, fornendo copia della chiave d'accesso all'utente. 4. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la	**Art. 28** **(Posizione e custodia degli apparecchi di misura)** 1. Gli apparecchi di misurazione devono essere collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore, posti immediatamente al limite della proprietà privata, in luogo di facile accesso, che deve sempre essere garantito, agli addetti incaricati dal Gestore stesso. 1bis. In caso di forniture relative ad immobili preesistenti con misuratore collocato all'interno della proprietà privata, il Gestore, qualora sia impossibilitato, per causa a quest'ultimo non imputabile, a rilevare la lettura per oltre dodici mesi, può richiedere all'utente di provvedere allo spostamento del misuratore in luogo facilmente accessibile, al limite della proprietà privata. 2. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate da appositi sportelli, la cui predisposizione è a cura e spese dell'utente, in conformità alle indicazioni fornite dal Gestore. L'utente dovrà sempre assicurare al personale del Gestore l'accessibilità al misuratore per eseguire le letture ed ogni altra attività necessaria e prevista dal presente Regolamento. 3. Qualora il vano contatore sia chiuso con qualsiasi strumento che lo renda inaccessibile (lucchetto, serratura, ecc.), il Gestore è autorizzato a rimuoverlo e a sostituirlo con strumento proprio, fornendo copia della chiave d'accesso all'utente. 4. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche,

piena discrezionalità di scelta. 5. Il Gestore si riserva di disporre, previa comunicazione all'utente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione, anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Nel caso in cui lo spostamento del misuratore comporti la necessità di operare modifiche nell'impianto interno, il Gestore si riserva di valutare insieme all'utente la fattibilità dell'opera. Le spese per la modifica dell'impianto interno restano a carico dell'utente. 6. Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all'utente; 7. L'utente è depositario del misuratore e della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli, con la diligenza del buon padre di famiglia. 8. L'utente ha l'obbligo di mantenere sempre accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. E' tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento ed incuria, ad esclusione di danni provocati da terzi denunciati all'autorità di Pubblica	riservandosi la piena discrezionalità di scelta. 5. Il Gestore si riserva di disporre, previa comunicazione all'utente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione, anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Nel caso in cui lo spostamento del misuratore comporti la necessità di operare modifiche nell'impianto interno, il Gestore si riserva di valutare insieme all'utente la fattibilità dell'opera. Le spese per la modifica dell'impianto interno restano a carico dell'utente. 6. Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all'utente; 7. L'utente è depositario del misuratore e della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli, con la diligenza del buon padre di famiglia. 8. L'utente ha l'obbligo di mantenere sempre accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. E' tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento ed incuria, ad esclusione di danni provocati da terzi denunciati all'autorità di Pubblica Sicurezza ed al Gestore.

Sicurezza ed al Gestore.	
Art. 29 **(Spostamento contatori e allacciamenti)** 1. L'esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori disposti dal gestore esclusivamente per ragioni tecnico organizzative interne saranno eseguite a cura e spese del gestore ma preventivamente concordati con l'utente, qualora tali lavori dovessero comportare una modifica dell'impianto interno dell'utente. 2. L'esecuzione dei lavori di spostamento	**Art. 29** **(Spostamento contatori e allacciamenti)** 1. L'esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori disposti dal gestore esclusivamente per ragioni tecnico organizzative interne saranno eseguite a cura e spese del gestore ma preventivamente concordati con l'utente, qualora tali lavori dovessero comportare una modifica dell'impianto interno dell'utente. 2. L'esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori stabilita dal gestore per motivi igienico sanitari e di sicurezza sono eseguite a cura del gestore in accordo con l'utente; gli adeguamenti interni che eventualmente dovessero rendersi necessari restano a carico

dei contatori stabilita dal gestore per motivi igienico sanitari e di sicurezza sono eseguite a cura del gestore in accordo con l'utente; gli adeguamenti interni che eventualmente dovessero rendersi necessari restano a carico dell'utente. 3. Si applicano ove compatibili le disposizioni di cui all'articolo 21.	dell'utente. 3. Si applicano ove compatibili le disposizioni di cui all'articolo 21.
Art. 30 **(Guasti e lettura degli apparecchi)** 1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno. 2. L'utente potrà procedere all'autolettura nei tempi e nei modi definiti dal Gestore. 3. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore provvederà alla sostituzione dello stesso (se necessaria) e alla determinazione dei volumi di consumo da addebitare all'utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore. Si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. Non sussistendo idonei consumi storici, si utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore nell'arco temporale di 9/12 mesi. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Gestore provvederà alla revisione dei	**Art. 30** **(Guasti e lettura degli apparecchi)** 1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno. 2. L'utente potrà procedere all'autolettura nei tempi e nei modi definiti dal Gestore. 3. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore provvederà alla sostituzione dello stesso (se necessaria) e alla determinazione dei volumi di consumo da addebitare all'utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore. Si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. Non sussistendo idonei consumi storici, si utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore nell'arco temporale di 9/12 mesi. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Gestore provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. 4. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Gestore, salvo i casi di

consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. 4. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamento, dolo o incuria che sono a carico dell'utente. 5. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non a mezzo dei dipendenti o incaricati del Gestore. 6. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle della valvola d'arresto. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all'utente le spese di verifica, così come risultanti dalla Tabella "Unica dei costi".	danneggiamento, dolo o incuria che sono a carico dell'utente. 5. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non a mezzo dei dipendenti o incaricati del Gestore. 6. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle della valvola d'arresto. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all'utente le spese di verifica, così come risultanti dalla Tabella "Unica dei costi".
Art. 31 **(Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)** 1. Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale il Gestore dispone l'installazione a cura e spese dell'utente, secondo le specifiche tecniche prescritte dal Gestore, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui, ai fini della determinazione del costo del	**Art. 31** **(Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)** 1. Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale il Gestore dispone l'installazione a cura e spese dell'utente, secondo le specifiche tecniche prescritte dal Gestore, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui, ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale del

servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale del Gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi ritenuti più idonei dallo stesso. Per il periodo precedente all'installazione del misuratore, il Gestore può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento; b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte; c) analisi dei processi di trattamento dei reflui; d) dichiarazioni annuali di scarico. 2. L'utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale del Gestore i misuratori ed i prelevatori. 3. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia. 4. Nel caso di guasti al misuratore, l'utente ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione e di darne comunicazione al Gestore entro i successivi 30 giorni affiche questo possa provvedere alla sigillatura.	Gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi ritenuti più idonei dallo stesso. Per il periodo precedente all'installazione del misuratore, il Gestore può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento; b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte; c) analisi dei processi di trattamento dei reflui; d) dichiarazioni annuali di scarico. 2. L'utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale del Gestore i misuratori ed i prelevatori. 3. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia. 4. Nel caso di guasti al misuratore, l'utente ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione e di darne comunicazione al Gestore entro i successivi 30 giorni affiche questo possa provvedere alla sigillatura. 5. I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta del Gestore o dell'utente, previo accordo tra le parti, secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29. 6. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore, provvederà ai sensi dell'art. 30 comma 3.

<table>
<tr><td>5. I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta del Gestore o dell'utente, previo accordo tra le parti, secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29.
6. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore, provvederà ai sensi dell'art. 30 comma 3.</td><td></td></tr>
<tr><td>CAPO VI - TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE</td><td>CAPO VI - TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE</td></tr>
<tr><td>Art. 32
(Determinazione delle tariffe)
1. Il Gestore applica, la tariffa dei servizi somministrati in conformità a quanto stabilito dall'Autorità d'Ambito ai sensi della vigente normativa.
2. La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall'utente e che costituisce il corrispettivo della disponibilità del servizio, e di una quota variabile commisurata al consumo, reale.
3. Ogni variazione dell'articolazione tariffaria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
4. Qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il Gestore fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente o, se codesto non fosse</td><td>Art. 32
(Determinazione delle tariffe)
1. Il Gestore applica, la tariffa dei servizi somministrati in conformità a quanto stabilito dall'Autorità d'Ambito ai sensi della vigente normativa.
2. La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall'utente e che costituisce il corrispettivo della disponibilità del servizio, e di una quota variabile commisurata al consumo, reale.
3. Ogni variazione dell'articolazione tariffaria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
4. Qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il Gestore fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo la seguente tabella.
<table>
<tr><td>TIPOLOGIA</td><td>MC PER UTENZA/ANNO</td></tr>
<tr><td>Utente ordinario -prima casa</td><td>133</td></tr>
<tr><td>Utente ordinario -prima casa tariffa agevolata</td><td>122</td></tr>
<tr><td>Utente ordinario -seconda casa</td><td>68</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

conosciuto, secondo la seguente tabella.

TIPOLOGIA	MC PER UTENZA/ANNO
Utente ordinario -prima casa	133
Utente ordinario -prima casa (reddito < 14.000 €)*	122
Utente ordinario -seconda casa	68
Utente ordinario -Uso promiscuo	150 per unità immobiliare
Attività commerciali	170
Attività artigianali	143
Attività industriali	1.629
Stazioni di soggiorno -Loc. albergh.	1.764
Uso pubblico	1.406
Altre categorie	182
Attività agricole e zootecniche	425
Box e Cantine	26

Art. 33
(Applicazione della tariffa)

Utente ordinario -Uso promiscuo	150 per unità immobiliare
~~Uso condominiale – prima abitazione *~~	~~133 per unità immobiliare~~
~~Uso condominiale – prima abitazione reddito agevolato *~~	~~122 per unità immobiliare~~
~~Uso condominiale – seconda casa *~~	~~68 per unità immobiliare~~
~~Attività commerciali~~	~~170~~
Attività commerciali con utilizzo della risorsa idrica per l'esercizio dell'attività o con consumi superiori alla media della categoria (es. grandi magazzini)	340
Studi professionali ed attività commerciali con esclusivo utilizzo della risorsa idrica per usi igienico – sanitario	55
Attività artigianali	~~143~~ 55
Attività industriali	1.629
Stazioni di soggiorno -Loc. albergh.	1.764
Uso pubblico	1.406
Altre categorie	182
Attività agricole e zootecniche	425
Box e Cantine e fontanine condominiali	26

*Per l'uso promiscuo ~~e per gli usi condominiali~~, la quota fisa va moltiplicata per il numero di unità che compongono l'immobile e gli scaglioni di consumo sono da intendersi riferiti alla singola unità immobiliare.

E' sempre possibile chiedere il conguaglio previa comunicazione della lettura effettiva per tutte le tipologie tariffarie.

Art. 33
(Applicazione della tariffa)

1. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo e in relazione alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. 2. La tariffa è unica per tutti i Comuni serviti dal Gestore in riferimento al servizio somministrato. 3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.	1. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo e in relazione alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. 2. La tariffa è unica per tutti i Comuni serviti dal Gestore in riferimento al servizio somministrato. 3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.
Art. 34 **(Articolazione delle tariffe)** 1. Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l'utente ha diritto alla tariffa ordinaria ove l'immobile servito: a. costituisca prima abitazione, fornendo l'attestazione della residenza; b. costituisca l'abitazione principale sul territorio italiano dell'utente residente all'estero. **2. Parimenti, l'utente ordinario prima abitazione** **potrà fruire del trattamento più favorevole della** **tariffa attestando, sulla base dell'ultima dichiarazione** **fiscale presentata, il reddito del proprio nucleo** **familiare (Unico, ISE, certificazioni di indigenza,** **ecc.). (*)** 3. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all'uso domestico e	**Art. 34** **(Articolazione delle tariffe)** 1. Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l'utente ha diritto alla tariffa ordinaria ove l'immobile servito: a. costituisca prima abitazione, fornendo l'attestazione della residenza; b. costituisca l'abitazione principale sul territorio italiano dell'utente residente all'estero Rientra in questa categoria anche il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di polizia, qualora la residenza sia in località differente da quella in cui si riferisce il servizio (L. 342/2000). . 2. Parimenti, l'utente ordinario prima abitazione potrà fruire del trattamento più favorevole della tariffa attestando, sulla base dell'ultima dichiarazione fiscale presentata e della certificazione ISEE, il reddito del proprio nucleo familiare (Unico, ISE, certificazioni di indigenza, ecc.). 3. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all'uso domestico e industriale. Per l'uso domestico la tariffa è unica, cioè non soggetta a riduzioni per miglioramento qualitativo e viene

industriale. Per l'uso domestico la tariffa è unica, cioè non soggetta a riduzioni per miglioramento qualitativo e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente dei servizi di fognatura e depurazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 27, in assenza di letture si applica la tabella indicata all'art. 32 comma 4. 4. Per l'uso industriale la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche in funzione della qualità del refluo scaricato. Il Gestore, infatti, concede riduzioni di tariffa ove l'utente provvede a migliorare il refluo rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l'uso domestico. 5. L' agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta (analisi chimiche da	commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente dei servizi di fognatura e depurazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 27, in assenza di letture si applica la tabella indicata all'art. 32 comma 4. 4. Per l'uso industriale la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche in funzione della qualità del refluo scaricato. Il Gestore, infatti, concede riduzioni di tariffa ove l'utente provvede a migliorare il refluo rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l'uso domestico. 5. L' agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta (analisi chimiche da laboratorio accreditato) per i volumi di scarico prodotti nell'anno precedente.

laboratorio accreditato) per i volumi di scarico prodotti nell'anno precedente. *La tariffa "utente ordinario – prima casa – reddito < 14.000 euro" è da intendersi sostituita dalla tariffa "utente ordinario – prima casa – tariffa agevolata" a seguito dell'approvazione con Delibera n.12 del 13 novembre 2009, da parte della Conferenza dei Sindaci e dei presidenti dell'ATO n. 4 del Regolamento per l'assegnazione della tariffa agevolata del servizio idrico integrato nell'ATO n.4 – Lazio Meridionale mediante certificazione ISEE".	
Art. 35 **(Rilevazione dei consumi)** La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente da parte del Gestore, quando ciò sia possibile, almeno due volte l'anno, ovvero mediante comunicazione dell'utente, fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore.	**Art. 35** **(Rilevazione dei consumi)** La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente da parte del Gestore, quando ciò sia possibile, almeno due volte l'anno, ovvero mediante comunicazione dell'utente, fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore. Qualora nel corso della rilevazione ad opera del Gestore dovessero essere riscontrate anomalie, queste saranno comunicate formalmente all'utente.
Art. 36 **(Fatturazione)** 1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all'utente di norma trimestralmente, anche su consumo stimato, viene determinato sulla base dei consumi registrati. Resta l'obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno due volte l'anno, ove possibile, addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture su consumo	**Art. 36** **(Fatturazione)** 1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all'utente di norma trimestralmente, anche su consumo stimato, viene determinato sulla base dei consumi registrati. Resta l'obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno due volte l'anno, ove possibile, addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture su consumo stimato. 2. Qualora il Gestore non sia in possesso delle letture, o non sia possibile procedere alla misurazione dei

stimato. 2. Qualora il Gestore non sia in possesso delle letture, o non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, fatturerà sulla base del consumo medio giornaliero dell'utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 32 comma 4. In caso di conguaglio negativo, l'utente potrà richiedere il rimborso solo nel caso in cui il saldo complessivamente a suo credito sia superiore ad € 80,00. Diversamente, o in caso di mancata richiesta, l'importo verrà scalato dalle fatture successive.	volumi di consumo, fatturerà sulla base del consumo medio giornaliero dell'utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 32 comma 4. In caso di conguaglio negativo, l'utente potrà richiedere il rimborso solo nel caso in cui il saldo complessivamente a suo credito sia superiore ad € 80,00. Diversamente, o in caso di mancata richiesta, l'importo verrà scalato dalle fatture successive.
Art. 37 **(Modalità di pagamento)** 1. Il pagamento avverrà secondo le modalità e nei termini indicati in fattura. 2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio, il Gestore, su richiesta inoltrata entro la data di scadenza della fattura, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.R. più 2 punti. 3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.R. più 3 punti. 4. In caso di mancato pagamento decorsi i termini indicati in fattura, il Gestore attiverà le procedure per il recupero del	**Art. 37** **(Modalità di pagamento)** 1. Il pagamento avverrà secondo le modalità e nei termini indicati in fattura. 2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio, il Gestore, su richiesta inoltrata entro la data di scadenza della fattura, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.R. più 2 punti. 3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.R. più 3 punti. 4. In caso di mancato pagamento decorsi i termini indicati in fattura, il Gestore attiverà le procedure per il recupero del credito, anche attraverso società esterne addebitando le spese necessarie.

credito, anche attraverso società esterne addebitando le spese necessarie. (*) " La tariffa "utente ordinario - prima casa - reddito < 14.000,00 euro" è da intendersi sostituita dalla tariffa "utente ordinario - prima casa - tariffa agevolata" a seguito dell'approvazione,con Delibera n. 12 del 13 novembre 2009, da parte della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO n. 4, del Regolamento per l'assegnazione della tariffa agevolata del servizio idrico integrato nell'ATO n. 4 - Lazio Meridionale mediante certificazione ISEE"	
CAPO VII - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA	**CAPO VII - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA**
Art. 38 **(Norma di rinvio)** Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) e successive modifiche, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento, come previsto dall'art. 107 c. 2 del Codice.	**Art. 38** **(Norma di rinvio)** Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) e successive modifiche, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento, come previsto dall'art. 107 c. 2 del Codice.
Art. 39 **(Autorità competente)** 1. Ai sensi dei vigenti regolamenti e fatta salva diversa disciplina legislativa, il Gestore è tenuto al rilascio del Nulla Osta allo scarico per i reflui domestici o assimilabili.	**Art. 39** **(Autorità competente)** 1. Ai sensi dei vigenti regolamenti e fatta salva diversa disciplina legislativa, il Gestore è tenuto al rilascio del Nulla Osta allo scarico per i reflui domestici o assimilabili. Per gli scarichi industriali l'autorizzazione va richiesta all'Ente preposto, che richiederà al Gestore un parere

Per gli scarichi industriali l'autorizzazione va richiesta all'Ente preposto, che richiederà al Gestore un parere tecnico. 2. La facoltà di immettere scarichi nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l'autorizzazione o il Nulla Osta.	tecnico. 2. La facoltà di immettere scarichi nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l'autorizzazione o il Nulla Osta.
Art. 40 **(Classificazione degli scarichi)** 1. Ai sensi dell'art. 74 c. 1 g) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione, mentre per servizi sono da intendersi gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico, quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all'ingrosso e bar. 2. Per scarichi assimilabili a quelli domestici si intendono quelli elencati all'art. 101 c. 7 del Codice Ambiente e quelli di cui al vigente Piano di tutela delle acque regionali. 3. Ai sensi dell'art. 74 c. 1 lett. h) del	**Art. 40** **(Classificazione degli scarichi)** 1. Ai sensi dell'art. 74 c. 1 g) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione, mentre per servizi sono da intendersi gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico, quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all'ingrosso e bar. 2. Per scarichi assimilabili a quelli domestici si intendono quelli elencati all'art. 101 c. 7 del Codice Ambiente e quelli di cui al vigente Piano di tutela delle acque regionali. 3. Ai sensi dell'art. 74 c. 1 lett. h) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto

Codice Ambiente si definiscono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. 4. Si definisce scarico pluviale l'immissione diretta, tramite condotta, in rete fognaria, di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengano sostanze ritenute pericolose ai sensi del Codice Ambiente o comunque tali da costituire un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale.	con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. 4. Si definisce scarico pluviale l'immissione diretta, tramite condotta, in rete fognaria, di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengano sostanze ritenute pericolose ai sensi del Codice Ambiente o comunque tali da costituire un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale.
Art. 41 **(Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili** **nonché pluviali)** 1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente Regolamento. E' fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori. 2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili devono ottenere il Nulla Osta	**Art. 41** **(Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali)** 1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente Regolamento. E' fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori. 2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili devono ottenere il Nulla Osta allo scarico da parte del Gestore. 3. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili, ai fini

allo scarico da parte del Gestore. 3. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili, ai fini dell'ottenimento del necessario Nulla Osta del Gestore, dovranno presentare formale richiesta su modulistica predisposta dal Gestore. 4. I titolari di scarichi domestici e/o assimilati che immettono scarichi diversi, non preventivamente autorizzati, sono perseguibili ai sensi del Titolo V del Codice Ambiente. 5. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.	dell'ottenimento del necessario Nulla Osta del Gestore, dovranno presentare formale richiesta su modulistica predisposta dal Gestore. 4. I titolari di scarichi domestici e/o assimilati che immettono scarichi diversi, non preventivamente autorizzati, sono perseguibili ai sensi del Titolo V del Codice Ambiente. 5. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.
Art. 42 **(Disciplina degli scarichi industriali)** 1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai parametri fissati dal Gestore all'interno del parere tecnico vincolante ed alle altre prescrizioni contenute nell'Autorizzazione allo scarico. 2. L'immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni come stabilito al precedente art. 24.	**Art. 42** **(Disciplina degli scarichi industriali)** 1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai parametri fissati dal Gestore all'interno del parere tecnico vincolante ed alle altre prescrizioni contenute nell'Autorizzazione allo scarico. 2. L'immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni come stabilito al precedente art. 24. 3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.

3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.	
Art. 43 **(Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)** 1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab. 3/A e tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice Ambiente, all'uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai parametri fissati dal Gestore all'interno del parere tecnico vincolante al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico. 2. Il Gestore si riserva, in considerazione delle capacità dell'impianto di depurazione gestito, di vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a norma dell'art. 108, c. 5, del Codice Ambiente dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi del Codice medesimo e successive modifiche ed integrazioni. 3. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità preposta al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti	**Art. 43** **(Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)** 1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab. 3/A e tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice Ambiente, all'uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai parametri fissati dal Gestore all'interno del parere tecnico vincolante al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico. 2. Il Gestore si riserva, in considerazione delle capacità dell'impianto di depurazione gestito, di vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a norma dell'art. 108, c. 5, del Codice Ambiente dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi del Codice medesimo e successive modifiche ed integrazioni. 3. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità preposta al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.

al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.	
Art. 44 **(Autorizzazione allo scarico)** 1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare della attività da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione al Gestore e all'autorità competente. 2. L'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, c. 8, del Codice Ambiente ha validità di quattro anni dalla data del rilascio. 3. Il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione che dovrà essere corredata da apposita documentazione. 4. L'autorizzazione è rilasciata, previo ottenimento del parere tecnico vincolante del Gestore, dall'autorità entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest'ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 3. 5. Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico. 6. Qualora l'insediamento dal quale ha	**Art. 44** **(Autorizzazione allo scarico)** 1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare della attività da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione al Gestore e all'autorità competente. 2. L'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, c. 8, del Codice Ambiente ha validità di quattro anni dalla data del rilascio. 3. Il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione che dovrà essere corredata da apposita documentazione. 4. L'autorizzazione è rilasciata, previo ottenimento del parere tecnico vincolante del Gestore, dall'autorità entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest'ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 3. 5. Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico. 6. Qualora l'insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico, il titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda di autorizzazione. Il titolare dello scarico è tenuto comunque ad avanzare nuova richiesta di autorizzazione in caso di trasferimento dell'attività da cui ha origine lo scarico. 7. Il titolare dello scarico può richiedere, per la messa a

origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico, il titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda di autorizzazione. Il titolare dello scarico è tenuto comunque ad avanzare nuova richiesta di autorizzazione in caso di trasferimento dell'attività da cui ha origine lo scarico. 7. Il titolare dello scarico può richiedere, per la messa a punto dei processi depurativi, che l'autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso. Il titolare della autorizzazione dovrà, non oltre 10 giorni prima dell'attivazione, dare comunicazione, con raccomandata A.R. all'Autorità, della data ed ora in cui lo scarico verrà attivato. In considerazione dell'indice di pericolosità, l'Autorità potrà stabilire, nell'atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.	punto dei processi depurativi, che l'autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso. Il titolare della autorizzazione dovrà, non oltre 10 giorni prima dell'attivazione, dare comunicazione, con raccomandata A.R. all'Autorità, della data ed ora in cui lo scarico verrà attivato. In considerazione dell'indice di pericolosità, l'Autorità potrà stabilire, nell'atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.
Art. 45 **(Sospensione e revoca del Nulla Osta o del parere** **tecnico per l'autorizzazione)** 1. Il Gestore nel caso in cui accerti: a) la manomissione o l'irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di	**Art. 45** **(Sospensione e revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l'autorizzazione)** 1. Il Gestore nel caso in cui accerti: a) la manomissione o l'irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento; b) la modificazione della natura e della qualità dello

misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento; b) la modificazione della natura e della qualità dello scarico; c) il mancato versamento degli oneri di cui al successivo art. 46, diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni. 2. Quando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere il Nulla Osta o il parere tecnico per l'autorizzazione per un tempo determinato ed ad effettuare ogni altra operazione per impedire lo scarico, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge. 3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, al titolare dello scarico è revocato il Nulla Osta o il parere tecnico per l'autorizzazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patiendi dal Gestore. 4. La revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l'autorizzazione comporta la	scarico; c) il mancato versamento degli oneri di cui al successivo art. 46, diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni. 2. Quando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere il Nulla Osta o il parere tecnico per l'autorizzazione per un tempo determinato ed ad effettuare ogni altra operazione per impedire lo scarico, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge. 3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, al titolare dello scarico è revocato il Nulla Osta o il parere tecnico per l'autorizzazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patiendi dal Gestore. 4. La revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l'autorizzazione comporta la risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 comma 3 lett. g) del presente Regolamento, previa chiusura fisica dello scarico.

risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 comma 3 lett. g) del presente Regolamento.	
Art. 46 **(Spese di istruttoria e di controllo)** 1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Nulla Osta o di parere tecnico per l'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. 2. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dovrà allegare ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri provvisori di istruttoria stabiliti dal Gestore e indicati nella Tabella "Unica dei costi". 3. Il Gestore, completata l'istruttoria, provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. Il parere tecnico per l'autorizzazione o il Nulla Osta saranno rilasciati solo dopo che il richiedente avrà trasmesso al Gestore l'attestazione del pagamento delle spese a saldo.	**Art. 46** **(Spese di istruttoria e di controllo)** 1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Nulla Osta o di parere tecnico per l'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. 2. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dovrà allegare ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri provvisori di istruttoria stabiliti dal Gestore e indicati nella Tabella "Unica dei costi". 3. Il Gestore, completata l'istruttoria, provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. Il parere tecnico per l'autorizzazione o il Nulla Osta saranno rilasciati solo dopo che il richiedente avrà trasmesso al Gestore l'attestazione del pagamento delle spese a saldo.
CAPO VIII SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI	CAPO VIII SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI
Art. 47 **(Disciplina dei conferimenti)** 1. Le acque reflue possono essere	**Art. 47** **(Disciplina dei conferimenti)** 1. Le acque reflue possono essere conferite, a mezzo

conferite, a mezzo autobotti, presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gestiti dal Gestore, aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico, purché: a) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; b) provengano da insediamenti non serviti dalla pubblica fognatura e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 110 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, nel quale è ubicato l'impianto presso il quale vengono conferite; c) siano conferite a mezzo di trasportatori che abbiano stipulato apposito contratto di somministrazione con il Gestore; questi al momento dell'accesso all'impianto dovranno presentare: I. formulario di identificazione del rifiuto di cui al Codice Ambiente; il formulario dovrà riportare nelle "Annotazioni" la seguente attestazione "Insediamento non servito dalla pubblica fognatura" e nelle "Caratteristiche del rifiuto" le indicazioni sulle qualità del refluo; II. campione preliminare del rifiuto liquido sigillato e controfirmato dal produttore e dal trasportatore; III. contratto di somministrazione del Gestore; IV. ricevuta di versamento dei	autobotti, presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gestiti dal Gestore, aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico, purché: a) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; b) provengano da insediamenti non serviti dalla pubblica fognatura e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 110 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, nel quale è ubicato l'impianto presso il quale vengono conferite; c) siano conferite a mezzo di trasportatori che abbiano stipulato apposito contratto di somministrazione con il Gestore; questi al momento dell'accesso all'impianto dovranno presentare: I. formulario di identificazione del rifiuto di cui al Codice Ambiente; il formulario dovrà riportare nelle "Annotazioni" la seguente attestazione "Insediamento non servito dalla pubblica fognatura" e nelle "Caratteristiche del rifiuto" le indicazioni sulle qualità del refluo; II. campione preliminare del rifiuto liquido sigillato e controfirmato dal produttore e dal trasportatore; III. contratto di somministrazione del Gestore; IV. ricevuta di versamento dei corrispettivo del servizio. 2. Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell'impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento di dette acque reflue domestiche. 3. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte dei Gestore, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant'altro a tale titolo, nei seguenti casi:

corrispettivo del servizio. 2. Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell'impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento di dette acque reflue domestiche. 3. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte dei Gestore, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant'altro a tale titolo, nei seguenti casi: a) disservizio dell'impianto di trattamento; b) indisponibilità dell'impianto di trattamento; c) non conformità del campione alle acque conferite; d) mancanza anche di uno dei requisiti previsto al punto I del presente articolo. 4. Nell'ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) dei presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione dette somme a titolo di penale.	a) disservizio dell'impianto di trattamento; b) indisponibilità dell'impianto di trattamento; c) non conformità del campione alle acque conferite; d) mancanza anche di uno dei requisiti previsto al punto I del presente articolo. 4. Nell'ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) dei presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione dette somme a titolo di penale.
Art. 48 **(Richiesta di somministrazione)** 1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque da conferire, il trasportatore deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.	**Art. 48** **(Richiesta di somministrazione)** 1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque da conferire, il trasportatore deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto. 2. Nella domanda dovranno essere indicati e

2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge: a) i dati anagrafici e fiscali dell'autotrasportatore; b) gli estremi dell'iscrizione all'Albo nazionale imprese gestioni rifiuti; c) la provenienza geografica dei reflui e l'impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento; d) il volume dei conferimenti, distinti per qualità e quantità. 3. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione degli oneri per spese di istruttoria	autocertificati ai sensi di legge: a) i dati anagrafici e fiscali dell'autotrasportatore; b) gli estremi dell'iscrizione all'Albo nazionale imprese gestioni rifiuti; c) la provenienza geografica dei reflui e l'impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento; d) il volume dei conferimenti, distinti per qualità e quantità. 3. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione degli oneri per spese di istruttoria
Art. 49 **(Perfezionamento e durata del contratto)** 1. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all'impianto di trattamento alle condizioni stabilite nel contratto medesimo, in conformità alle norme del presente Regolamento. 2. Il contratto ha la durata di un anno e non è automaticamente prorogabile. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.	**Art. 49** **(Perfezionamento e durata del contratto)** 1. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all'impianto di trattamento alle condizioni stabilite nel contratto medesimo, in conformità alle norme del presente Regolamento. 2. Il contratto ha la durata di un anno e non è automaticamente prorogabile. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.
Art. 50 **(Controlli)** 1. Il Gestore si riserva di procedere, preventivamente ed anche successivamente al conferimento, alla	**Art. 50** **(Controlli)** 1. Il Gestore si riserva di procedere, preventivamente ed anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la

verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare. 2. Il Gestore accetta unicamente i reflui che abbiano le caratteristiche previste dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. 3. Il controllo verrà eseguito da personale del Gestore o incaricato dallo stesso, che procederà al prelievo del campione direttamente dall'autobotte, prima che avvenga l'immissione delle acque nell'impianto. 4. In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull'impianto a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore. Non si procederà all'immissione nell'impianto delle acque reflue nel caso in cui la verifica risulti sfavorevole. 5. In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio del Gestore nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un'aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia. 6. Nel caso in cui l'analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato	conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare. 2. Il Gestore accetta unicamente i reflui che abbiano le caratteristiche previste dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. 3. Il controllo verrà eseguito da personale del Gestore o incaricato dallo stesso, che procederà al prelievo del campione direttamente dall'autobotte, prima che avvenga l'immissione delle acque nell'impianto. 4. In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull'impianto a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore. Non si procederà all'immissione nell'impianto delle acque reflue nel caso in cui la verifica risulti sfavorevole. 5. In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio del Gestore nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un'aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia. 6. Nel caso in cui l'analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare al Gestore la somma di € 100,00 per metro cubo conferito a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici e di laboratorio,(come stabiliti al precedente art. 45,) salvo i maggiori danni all'impianto ed all'ambiente derivanti dall'immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.

nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare al Gestore la somma di € 100,00 per metro cubo conferito a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici e di laboratorio,(come stabiliti al precedente art. 45,) salvo i maggiori danni all'impianto ed all'ambiente derivanti dall'immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.	
Art. 51 **(Tariffa)** Per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti si applica la vigente tariffa approvata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO n. 4, con riferimento alla sola parte del servizio di depurazione in funzione dei vari usi. Restano a carico del produttore del rifiuto le spese di trasporto.	**Art. 51** **(Tariffa)** Per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti si applica la vigente tariffa approvata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO n. 4, con riferimento alla sola parte del servizio di depurazione in funzione dei vari usi. Restano a carico del produttore del rifiuto le spese di trasporto.
Art. 52 **(Clausola risolutiva espressa)** Il Gestore dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione,	**Art. 52** **(Clausola risolutiva espressa)** Il Gestore dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione,

senza ricorso all'autorità giudiziaria, nei seguenti casi: a) ripetute violazioni da parte del trasportatore delle norme di cui all'art. 47 comma 1; b) mancato versamento, entro dieci giorni dalla comunicazione del Gestore, degli oneri a titolo di penale previsti all'art. 50 comma 5.	senza ricorso all'autorità giudiziaria, nei seguenti casi: a) ripetute violazioni da parte del trasportatore delle norme di cui all'art. 47 comma 1; b) mancato versamento, entro dieci giorni dalla comunicazione del Gestore, degli oneri a titolo di penale previsti all'art. 50 comma 5.
CAPO IX - CONTROLLI	**CAPO IX - CONTROLLI**
Art. 53 **(Personale addetto al controllo)** 1. Il Gestore dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti: a) controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dal Gestore e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione; b) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo; c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento. 2. L'utente è obbligato a consentire l'accesso per	**Art. 53** **(Personale addetto al controllo)** 1. Il Gestore dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti: a) controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dal Gestore e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione; b) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo; c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento. 2. L'utente è obbligato a consentire l'accesso per l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale del Gestore appositamente incaricato.

l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale del Gestore appositamente incaricato.	
Art. 54 **(Esecuzione dei controlli)** 1. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dal Gestore. 2. Nel corso delle attività di servizio sul territorio, si provvede ad effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, qualora si ritenga necessario. 3. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.	**Art. 54** **(Esecuzione dei controlli)** 1. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dal Gestore. 2. Nel corso delle attività di servizio sul territorio, si provvede ad effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, qualora si ritenga necessario. 3. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.
CAPO X - SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE	**CAPO X - SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE**
Art. 55 **(Richiesta del servizio)** 1. Nel caso di utenza condominiale o promiscua, ove le diverse unità immobiliari risultino raggruppate su un unico misuratore e sia impossibile una misurazione	**Art. 55** **(Richiesta del servizio)** 1. Nel caso di utenza condominiale o promiscua, ove le diverse unità immobiliari risultino raggruppate su un unico misuratore e sia impossibile una misurazione individuale del prelievo, il titolare del contratto può chiedere al Gestore di provvedere al servizio di riparto dei

individuale del prelievo, il titolare del contratto può chiedere al Gestore di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condòmini. 2. Il Gestore può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni: a. che venga installato, a cura e spese dell'utente, ai soli effetti dell'accertamento dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura; b. che l'impianto interno e l'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Gestore; c. che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all'apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione posto in opera dal Gestore; d. che l'utente rimanga unico responsabile nei confronti del Gestore per inadempienze a quanto stabilito	costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condòmini. 2. Il Gestore può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni: a. che venga installato, a cura e spese dell'utente, ai soli effetti dell'accertamento dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura; b. che l'impianto interno e l'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Gestore; c. che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all'apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione posto in opera dal Gestore; d. che l'utente rimanga unico responsabile nei confronti del Gestore per inadempienze a quanto stabilito dal presente regolamento; e. che la lettura dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale. 3. Sono a carico dell'utente le spese di: a) verifica dell'impianto interno; b) fornitura e installazione degli apparecchi di misurazione; c) canone del servizio di riparto come stabilito al successivo art. 56. 4. L'utente resta unico responsabile per eventuali manomissioni o inidoneo funzionamento dei misuratori posti in opere per ogni sottoutenza.

dal presente regolamento; e. che la lettura dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale. 3. Sono a carico dell'utente le spese di: a) verifica dell'impianto interno; b) fornitura e installazione degli apparecchi di misurazione; c) canone del servizio di riparto come stabilito al successivo art. 56. 4. L'utente resta unico responsabile per eventuali manomissioni o inidoneo funzionamento dei misuratori posti in opere per ogni sottoutenza.	
Art. 56 **(Canone del servizio di riparto)** 1. Per ogni sottoutenza è dovuto al Gestore un canone fisso come approvato dall'Autorità d'Ambito. 2. Alla riscossione dei canoni si provvede in uno con l'emissione della fattura dei servizi somministrati di acquedotto, fognatura e depurazione.	**Art. 56** **(Canone del servizio di riparto)** 1. Per ogni sottoutenza è dovuto al Gestore un canone fisso come approvato dall'Autorità d'Ambito. 2. Alla riscossione dei canoni si provvede in uno con l'emissione della fattura dei servizi somministrati di acquedotto, fognatura e depurazione.
CAPO XI - USI IMPROPRI	**CAPO XI - USI IMPROPRI**
Art. 57 **(Definizioni)** Per "uso improprio della risorsa idrica" si	**Art. 57** **(Definizioni)**

intende: a. Uso del servizio di acqua potabile e/o fognatura e depurazione senza contratto o comunque di prelievo non autorizzato, o i casi di rottura dolosa, manomissione o inversione del contatore, manomissione dei sigilli di chiusura, cosiddetto "Abuso totale"; b. Uso del servizio di fognatura e depurazione con contratto per il solo uso dell'acqua, senza nulla osta all'allaccio in fognatura, cosiddetto "Abuso parziale"; c. Uso del servizio di acqua potabile con contratto per il solo servizio di fognatura e depurazione, cosiddetto "Abuso parziale"; d. Mancato subentro, nel caso in cui il nuovo intestatario non effettua la comunicazione al gestore entro 90 gg dalla presa in possesso dell'immobile (proprietà, affitto, comodato, ...) o 12 mesi in caso di decesso dell'intestatario da parte degli eredi; e. Tipologia d'uso inesatta rispetto a quella registrata nel contratto (da uso domestico a uso non domestico e viceversa); f. Tipologia tariffaria inesatta rispetto a quella	Per "uso improprio della risorsa idrica" si intende: a. Uso del servizio di acqua potabile e/o fognatura e depurazione senza contratto o comunque di prelievo non autorizzato, o i casi di rottura dolosa, manomissione o inversione del contatore, manomissione dei sigilli di chiusura ed in caso di allaccio idrico / fognario non eseguito dal Gestore o senza previa autorizzazione di quest'ultimo, cosiddetto "Abuso totale"; b. Uso del servizio di fognatura e depurazione con contratto per il solo uso dell'acqua, senza nulla osta all'allaccio in fognatura, cosiddetto "Abuso parziale"; c. Uso del servizio di acqua potabile con contratto per il solo servizio di fognatura e depurazione, cosiddetto "Abuso parziale"; d. Mancato subentro, nel caso in cui il nuovo intestatario non effettua la comunicazione al gestore entro 90 gg dalla presa in possesso dell'immobile (proprietà, affitto, comodato, ...) o 12 mesi in caso di decesso dell'intestatario da parte degli eredi; e. Tipologia d'uso inesatta rispetto a quella registrata nel contratto (da uso domestico a uso non domestico e viceversa); f. Tipologia tariffaria inesatta rispetto a quella registrata nel contratto (da utente 1° casa ad utente 2° casa, da commerciale ad industriale, etc.); g. Uso del pozzo come fonte di approvvigionamento idrico aggiuntiva senza che i volumi scaricati in pubblica fognatura vengano registrati e successivamente fatturati.

registrata nel contratto (da utente 1° casa ad utente 2° casa, da commerciale ad industriale, etc.); g. Uso del pozzo come fonte di approvvigionamento idrico aggiuntiva senza che i volumi scaricati in pubblica fognatura vengano registrati e successivamente fatturati.	
Art. 58	**Art. 58**

A. ABUSIVO TOTALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI				A. ABUSIVO TOTALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI		
Documentazione a corredo dell'istanza	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia		Documentazione a corredo dell'istanza	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
a) L'utente non produce nessuna documentazione	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 500€ + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	m)	L'utente non produce nessuna documentazione	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 500€ + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)
b) L'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Gestore	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di	n)	L'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Gestore	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di

	di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato		di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato
c) L'utente produce copia di un documento dal quale si evince la fatturazione dei servizi individuati impropri, nell'ultimo anno di esercizio del precedente gestore (bolletta, estratto conto,...)	Spese di ricerca: 50€ + diritti di istruttoria + pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	o) L'utente produce copia di un documento dal quale si evince la fatturazione dei servizi individuati impropri, nell'ultimo anno di esercizio del precedente gestore (bolletta, estratto conto,...)	Spese di ricerca: 50€ + diritti di istruttoria + pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato
d) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, <u>ma non oltre il 28.02.2005</u>) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente, attestante l'utilizzo del servizio	Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	Inserimento a ruolo senza penali	p) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, <u>ma non oltre il 28.02.2005</u>) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente, attestante l'utilizzo del servizio	Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	Inserimento a ruolo senza penali

individuato quale improprio			individuato quale improprio		
e) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio individuato quale improprio	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	q) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio individuato quale improprio	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)
f) L'utente produce una dichiarazione del precedente gestore relativa alla mancata o omessa trasmissione dei dati al Gestore attuale per l'iscrizione a ruolo	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	r) L'utente produce una dichiarazione del precedente gestore relativa alla mancata o omessa trasmissione dei dati al Gestore attuale per l'iscrizione a ruolo	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato

g) Nel caso di uso improprio per sola fognatura e depurazione, l'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune senza che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza	Penale: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 150€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	s) Nel caso di uso improprio per sola fognatura e depurazione, l'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune senza che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza	Penale: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 150€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
h) Nel caso di uso improprio per sola fognatura e depurazione, l'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune con la prova che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza, ovvero quando sia rilasciato dal precedente gestore	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	t) Nel caso di uso improprio per sola fognatura e depurazione, l'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune con la prova che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza, ovvero quando sia rilasciato dal precedente gestore	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
i) casi di rottura dolosa, manomissione o inversione del contatore,	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso	u) casi di rottura dolosa, manomissione o inversione del contatore,	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso

manomissione dei sigilli di chiusura	ricerca: 500€ + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	(calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	manomissione dei sigilli di chiusura	ricerca: 500€ + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	(calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)
j) installazioni di contatori eseguite dal Gestore su nuovi allacci, con servizio lasciato disponibile (acqua aperta)	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	v) installazioni di contatori eseguite dal Gestore su nuovi allacci, con servizio lasciato disponibile (acqua aperta)	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
k) contatore installato dal precedente gestore e disdettato, ma non sigillato, senza consumo.	Nessuna penale né diritti di istruttoria	Nessuna penale né diritti di istruttoria	w) contatore installato dal precedente gestore e disdettato, ma non sigillato, senza consumo.	Nessuna penale né diritti di istruttoria	Nessuna penale né diritti di istruttoria
l) contatore installato dal precedente gestore e disdettato, ma non sigillato, con consumo	penale 50 € + spese di istruttoria tecnica + consumo	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	x) contatore installato dal precedente gestore e disdettato, ma non sigillato, con consumo	penale 50 € + spese di istruttoria tecnica + consumo	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
B. ABUSIVO PARZIALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI Utilizzo del servizio di fognatura e depurazione con un contratto per il solo uso dell'acqua			**B. ABUSIVO PARZIALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI** Utilizzo del servizio di fognatura e depurazione con un contratto per il solo uso dell'acqua		

Documentazione a corredo dell'istanza	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia	Documentazione a corredo dell'istanza	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
a) L'utente non produce nessuna documentazione	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 500€ + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	k) L'utente non produce nessuna documentazione	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 500€ + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati
b) L'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune senza che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza. Nel caso di immobili edificati prima del 01.01.1978 è sufficiente produrre copia della documentazione attestante l'edificazione (licenza a costruire, certificato di abitabilità, ecc.).	Penale: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 150€ + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	l) L'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune senza che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza. Nel caso di immobili edificati prima del 01.01.1978 è sufficiente produrre copia della documentazione attestante l'edificazione (licenza a costruire, certificato di abitabilità, ecc.).	Penale: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 150€ + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati
c) L'utente produce copia	Spese di ricerca: 50€ +	Pregresso commisurato	m) L'utente produce copia	Spese di ricerca: 50€ +	Pregresso commisurato

dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune con la prova che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza, ovvero quando sia rilasciato dal precedente gestore	spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	ai m³ di acqua fatturati	dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune con la prova che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza, ovvero quando sia rilasciato dal precedente gestore	spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	ai m³ di acqua fatturati
d) L'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Gestore	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	n) L'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Gestore	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati
e) L'utente produce copia di un documento dal quale si evince la fatturazione della fognatura e depurazione nell'ultimo anno di esercizio del precedente gestore (bolletta, estratto conto,...)	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	o) L'utente produce copia di un documento dal quale si evince la fatturazione della fognatura e depurazione nell'ultimo anno di esercizio del precedente gestore (bolletta, estratto conto,...)	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati
f) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	p) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati

inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione da parte del Gestore, ma non oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio di fognatura e depurazione				inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione da parte del Gestore, ma non oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio di fognatura e depurazione		
g) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione da parte del Gestore, oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio di fognatura e depurazione	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Penale: 75 € + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati		q) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione da parte del Gestore, oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio di fognatura e depurazione	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Penale: 75 € + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati
h) L'utente produce copia della prima	Pregresso commisurato ai m³ di	Pregresso commisurato ai m³ di acqua		r) L'utente produce copia della prima	Pregresso commisurato ai m³ di	Pregresso commisurato ai m³ di acqua

fattura del Gestore contenente il servizio di fognatura e depurazione o comunque viene rilevato dall'operatore che tratta la regolarizzazione	acqua fatturati	fatturati		fattura del Gestore contenente il servizio di fognatura e depurazione o comunque viene rilevato dall'operatore che tratta la regolarizzazione	acqua fatturati	fatturati
i) L'utente produce una dichiarazione del precedente gestore relativa alla mancata o omessa trasmissione dei dati al Gestore per l'iscrizione a ruolo	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati		s) L'utente produce una dichiarazione del precedente gestore relativa alla mancata o omessa trasmissione dei dati al Gestore per l'iscrizione a ruolo	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati
j) L'utente dimostri di essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal precedente gestore nell'anno successivo alla presa in gestione del servizio da parte del Gestore attuale nel Comune interessato.	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati		t) L'utente dimostri di essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal precedente gestore nell'anno successivo alla presa in gestione del servizio da parte del Gestore attuale nel Comune interessato.	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m³ di acqua fatturati
C. ABUSIVO PARZIALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI				**C. ABUSIVO PARZIALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI**		
Utilizzo del servizio di acqua con un contratto per il				Utilizzo del servizio di acqua con un contratto per il		

solo uso della fognatura e depurazione			solo uso della fognatura e depurazione		
Documentazione a corredo dell'istanza	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia	Documentazione a corredo dell'istanza	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
a) L'utente non produce nessuna documentazione	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 500€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	e) L'utente non produce nessuna documentazione	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 500€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
b) L'utente produce copia dell'autorizzazione all'allaccio rilasciata dal Comune senza che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributi o il precedente siano stati messi a conoscenza	Penale: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 150€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	f) L'utente produce copia dell'autorizzazione all'allaccio rilasciata dal Comune senza che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributi o il precedente siano stati messi a conoscenza	Penale: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 150€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
c) L'utente produce copia dell'autorizzazione all'allaccio rilasciata dal Comune con la prova che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente siano stati messi	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	g) L'utente produce copia dell'autorizzazione all'allaccio rilasciata dal Comune con la prova che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente siano stati messi	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32

a conoscenza	previsto dall'art. 32		a conoscenza	previsto dall'art. 32	
d) L'utente produce copia dell'avvenuto allaccio da parte del Gestore	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	h) L'utente produce copia dell'avvenuto allaccio da parte del Gestore	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
e) L'utente produce copia di un documento dal quale si evince la fatturazione della distribuzione idrica nell'ultimo triennio di esercizio del precedente gestore (bolletta, estratto conto,...)	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	e) L'utente produce copia di un documento dal quale si evince la fatturazione della distribuzione idrica nell'ultimo triennio di esercizio del precedente gestore (bolletta, estratto conto,...)	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
f) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, <u>ma non oltre il 28.02.2005</u>) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio idrico	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	f) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, <u>ma non oltre il 28.02.2005</u>) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio idrico	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
g) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato	Penale: 75 € + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato	g) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato	Penale: 75 € + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato

raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio idrico	ai m³ di acqua fatturati	ai m³ di acqua fatturati	raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio idrico	ai m³ di acqua fatturati	ai m³ di acqua fatturati
h) L'utente produce una dichiarazione del precedente gestore relativa alla mancata o omessa trasmissione dei dati al Gestore attuale per l'iscrizione a ruolo	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	h) L'utente produce una dichiarazione del precedente gestore relativa alla mancata o omessa trasmissione dei dati al Gestore attuale per l'iscrizione a ruolo	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32

D. ABUSIVO PARZIALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI Mancato subentro			**D. ABUSIVO PARZIALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI** Mancato subentro		
Casistica	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia	Casistica	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
a) Fatture pagate (con stessa tipologia uso e/o tipologia tariffaria)	Nessuna penale	nessuna penale	b) Fatture pagate (con stessa tipologia uso e/o tipologia tariffaria)	Nessuna ~~penale~~	nessuna ~~penale~~
b) In caso di decesso oltre 12 mesi (art. 19) e fatture pagate	penale 50 € + spese di istruttoria tecnica	nessuna penale	b) In caso di decesso oltre 12 mesi (art. 19) e fatture pagate	~~spese di istruttoria tecnica~~	nessuna ~~penale~~
c) Fatture pagate, ma con tipologia d'uso o tariffaria differente (anche per decesso oltre 12 mesi)	Penale: 150€ + + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente	c) Fatture pagate, ma con tipologia d'uso o tariffaria differente (anche per decesso oltre 12 mesi)	Penale: 150€ + + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in assenza dalla	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in

	assenza dalla data di passaggio gestione ricalcolata secondo la corretta tipologia d'uso	o in assenza dalla data di passaggio gestione, ricalcolata secondo la corretta tipologia d'uso	
d) Almeno 3 fatture insolute, ovvero almeno una fattura non pagata nel periodo di competenza del subentrante, fatto salvo che la stessa non sia l'ultima fattura emessa	Penale: 150€ + + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in assenza dalla data di passaggio gestione, eventualmente ricalcolato secondo la corretta tipologia d'uso	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in assenza dalla data di passaggio gestione, eventualmente ricalcolata secondo la corretta tipologia d'uso	

	data ~~di passaggio gestione~~ Prescrizione ricalcolata secondo la corretta tipologia d'uso. I costi relativi all'uso improprio si applicano solo nel caso in cui l'anomalia tariffaria e/o d'uso abbiano prodotto un indebito vantaggio per l'utente.	assenza dalla data ~~di passaggio gestione~~ prescrizione ricalcolata secondo la corretta tipologia d'uso. I costi relativi all'uso improprio si applicano solo nel caso in cui l'anomalia tariffaria e/o d'uso abbiano prodotto un indebito vantaggio per l'utente.
d) Almeno 3 fatture insolute, ovvero almeno una fattura non pagata nel periodo di competenza del subentrante, fatto salvo che la stessa non sia l'ultima fattura emessa	Penale: 150€ + + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in assenza, dalla data ~~di passaggio gestione~~ Prescrizione eventualmente ricalcolato secondo la corretta tipologia	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in assenza dalla data di ~~passaggio gestione~~ Prescrizione eventualmente

E. ABUSIVO PARZIALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI

Tipologia d'uso inesatta

Casistica	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
a) Fatture pagate	Penale: 150€ + Spese di ricerca: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso

b) Almeno 2 fatture insolute	Penale: 150€ +30% del consumo pregresso + Spese di ricerca: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso	Penale: 75€ +30% del consumo pregresso + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso	

F. ABUSIVO PARZIALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI

Uso di altra fonte di approvvigionamento senza che i volumi scaricati in fognatura vengano fatturati

Casistica	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
Casistica unica	Penale: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso del servizio fognatura e depurazione	Pregresso del servizio fognatura e depurazione usufruito da installazione pozzo o presa in gestione d'uso. I costi relativi all'uso improprio si applicano solo nel caso in cui l'anomalia tariffaria e/o d'uso abbiano prodotto un indebito vantaggio per l'utente.	ricalcolata secondo la corretta tipologia d'uso. I costi relativi all'uso improprio si applicano solo nel caso in cui l'anomalia tariffaria e/o d'uso abbiano prodotto un indebito vantaggio per l'utente.

E. ABUSIVO PARZIALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI

Tipologia d'uso inesatta

Casistica	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
c) Fatture pagate	Penale: 150€ + Spese di ricerca: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso
b) Almeno 2 fatture insolute	Penale: 150€ +30% del consumo pregresso + Spese di ricerca: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del	Penale: 75€ +30% del consumo pregresso + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso

		usufruito da installazione pozzo o presa in gestione Acqualatina calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Acqualatina calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32		pregresso	

F. ABUSIVO PARZIALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI

Uso di altra fonte di approvvigionamento senza che i volumi scaricati in fognatura vengano fatturati

Casistica	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
Casistica unica	Penale: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso del servizio fognatura e depurazione usufruito da installazione o dalla prescrizione pozzo ~~o presa in gestione~~ Acqualatina calcolato in base alla tipologia	Pregresso del servizio fognatura e depurazione usufruito da installazione pozzo o dalla prescrizione ~~presa in gestione Acqualatina~~ calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32

	secondo quanto previsto dall'art. 32
	[redacted]
Art. 59 **(Individuazione)** 1. Gli usi impropri vengono di norma individuati su iniziativa dell'utilizzatore o dai letturisti durante la rilevazione delle letture, o ancora dai tecnici del Gestore durante le verifiche oppure attraverso campagne di ricerca di utilizzi impropri realizzate dal Gestore periodicamente attraverso personale proprio o con affidamento a terzi. 2. Qualora le anomalie siano riscontrate direttamente dal Gestore è necessario che questo, per il tramite del proprio personale operativo: a) Nel caso in cui l'utilizzatore sia presente: - verifichi l'utenza mediante tecniche di chiusure/ aperture; - annoti la lettura e la matricola del	**Art. 59** **(Individuazione)** 1. Gli usi impropri vengono di norma individuati su iniziativa dell'utilizzatore o dai letturisti durante la rilevazione delle letture, o ancora dai tecnici del Gestore durante le verifiche oppure attraverso campagne di ricerca di utilizzi impropri realizzate dal Gestore periodicamente attraverso personale proprio o con affidamento a terzi. 2. Qualora le anomalie siano riscontrate direttamente dal Gestore è necessario che questo, per il tramite del proprio personale operativo: a) Nel caso in cui l'utilizzatore sia presente: - verifichi l'utenza mediante tecniche di chiusure/ aperture; - annoti la lettura e la matricola del contatore, quando c'è, individuando il punto d'acqua, se non censito, secondo i criteri di codifica adottati dalla società. Da questo momento la situazione del punto d'acqua (chiuso o munito di contatore) deve essere comunque verificata

contatore, quando c'è, individuando il punto d'acqua, se non censito, secondo i criteri di codifica adottati dalla società. Da questo momento la situazione del punto d'acqua (chiuso o munito di contatore) deve essere comunque verificata ed annotata ad ogni giro di lettura; - rilevi le generalità della persona a cui corrisponde l'utilizzo dell'acqua; - rediga e faccia sottoscrivere il verbale dalla persona interessata invitando quest'ultima a presentarsi allo sportello per regolarizzare la sua posizione. Se la persona interessata si rifiuta di firmare il verbale l'operatore annota comunque le sue generalità. b) Nel caso in cui l'utilizzatore sia assente: - esegua la stessa procedura di verifica e di rilevazione dei dati; - lasci il verbale nella casella della posta o sotto la porta. c) Nel caso in cui l'operatore non riesca ad individuare con le prove idrauliche la titolarità della presa irregolare: - provveda a chiudere e sigillare la presa (chiusura e bloccaggio della chiave) e ad	ed annotata ad ogni giro di lettura; - rilevi le generalità della persona a cui corrisponde l'utilizzo dell'acqua; - rediga e faccia sottoscrivere il verbale dalla persona interessata invitando quest'ultima a presentarsi allo sportello per regolarizzare la sua posizione. Se la persona interessata si rifiuta di firmare il verbale l'operatore annota comunque le sue generalità. b) Nel caso in cui l'utilizzatore sia assente: - esegua la stessa procedura di verifica e di rilevazione dei dati; - lasci il verbale nella casella della posta o sotto la porta. c) Nel caso in cui l'operatore non riesca ad individuare con le prove idrauliche la titolarità della presa irregolare: - provveda a chiudere e sigillare la presa (chiusura e bloccaggio della chiave) e ad allegarvi copia del verbale di accertamento, contente invito a presentarsi presso lo sportello, muniti del verbale, ed a non rimuovere il sigillo prima che la posizione sia stata regolarizzata.

allegarvi copia del verbale di accertamento, contente invito a presentarsi presso lo sportello, muniti del verbale, ed a non rimuovere il sigillo prima che la posizione sia stata regolarizzata.	
Art. 60 **(Distacco dell'utenza)** INTERVENTI TECNICI Uso improprio Operazione di verbalizzazione Operazione di apertura Abusivo totale Chiusura del servizio immediato con redazione di verbale Abusivo parziale Verbale di verifica dell'uso improprio individuato, controfirmato dall'utente, con l'indicazione di presentarsi entro 5 giorni allo sportello. Trascorsi i 5 gg si procede alla chiusura del servizio (qualora possibile). In caso di assenza dell'utente, la chiusura sarà effettuata dopo 20 giorni. Entro 48 ore dal pagamento della fattura di regolarizzazione o della prima rata Mancato subentro (con fatture insolute) Verbale di preavviso di 5 giorni; trascorso tale termine si può procedere alla chiusura del servizio	**Art. 60** **(Distacco dell'utenza)** INTERVENTI TECNICI Uso improprio Operazione di verbalizzazione Operazione di apertura Abusivo totale Chiusura del servizio immediato con redazione di verbale Abusivo parziale Verbale di verifica dell'uso improprio individuato, controfirmato dall'utente, con l'indicazione di presentarsi entro 5 giorni allo sportello. Trascorsi i 5 gg si procede alla chiusura del servizio (qualora possibile). In caso di assenza dell'utente, la chiusura sarà effettuata dopo 20 giorni. Entro 48 ore dal pagamento della fattura di regolarizzazione o della prima rata Mancato subentro (con fatture insolute) Verbale di preavviso di 5 giorni; trascorso tale termine si può procedere alla chiusura del servizio Entro 48 ore dal pagamento della fattura di regolarizzazione o della

Entro 48 ore dal pagamento della fattura di regolarizzazione o della prima rata Qualora l'utente si presenti allo sportello a seguito di uno dei suddetti interventi tecnici, per regolarizzare la sua posizione, dovrà in ogni caso pagare tutti i costi specificati all'art. 58, oltre ai maggiori costi per l'intervento di sopralluogo e chiusura ed eventuali ulteriori costi amministrativi. il Gestore si riserva di sporgere denuncia per furto d'acqua.	prima rata Qualora l'utente si presenti allo sportello a seguito di uno dei suddetti interventi tecnici, per regolarizzare la sua posizione, dovrà in ogni caso pagare tutti i costi specificati all'art. 58, oltre ai maggiori costi per l'intervento di sopralluogo e chiusura ed eventuali ulteriori costi amministrativi. il Gestore si riserva di sporgere denuncia per furto d'acqua.
CAPO XII - DISCIPLINA PER I CONDOMINI **Art. 61** **(Destinatari della disciplina)** Destinatari sono i Condomini già esistenti al 31.12.2005 o ai quali sia stata rilasciato permesso di costruire alla stessa data ed entra in vigore dal 1 Gennaio 2006.	***CAPO XII - DISCIPLINA PER I CONDOMINI*** **Art. 61** **(Destinatari della disciplina e relativa tipologia tariffaria)** Destinatari sono i Condomini già esistenti al 31.12.2005 o ai quali sia stata rilasciato permesso di costruire alla stessa data ed entra in vigore dal 1 Gennaio 2006.
Art. 62 **(Posizionamento dei misuratori)** I misuratori singoli sono installati in luogo facilmente accessibile su proprietà privata condominiale, che non metta a repentaglio la sicurezza dei tecnici e degli operatori. Il Gestore installa comunque un misuratore	**Art. 62** **(Posizionamento dei misuratori)** I misuratori singoli sono installati in luogo facilmente accessibile su proprietà privata condominiale, che non metta a repentaglio la sicurezza dei tecnici e degli operatori e che consenta l'accesso senza particolari difficoltà Il Gestore installa comunque un misuratore generale, situandolo su suolo pubblico su predisposizione

generale, situandolo su suolo pubblico.	eseguita a cure e spese dell'utente.
Art. 63 **(Responsabilità)** 1. Ogni responsabilità e/o obbligo del Gestore in ordine alla potabilità dell'acqua, o alla pressione della stessa, o ad eventuali danni alle condotte si arresta al misuratore generale posto su suolo pubblico. 2. Per quanto riguarda l'impianto interno, ogni responsabilità come sopra specificata rimane a carico del Condominio e dei singoli condòmini, per quanto di propria competenza. Ogni contratto che il singolo condòmino andrà a firmare sarà dotato di apposita clausola relativa alle responsabilità.	**Art. 63** **(Responsabilità)** 1. Ogni responsabilità e/o obbligo del Gestore in ordine alla potabilità dell'acqua, o alla pressione della stessa, o ad eventuali danni alle condotte si arresta al misuratore generale posto su suolo pubblico. 2. Per quanto riguarda l'impianto interno, ogni responsabilità come sopra specificata rimane a carico del Condominio e dei singoli condòmini, per quanto di propria competenza. Ogni contratto che il singolo condòmino andrà a firmare sarà dotato di apposita clausola relativa alle responsabilità.
Art. 64 **(Letture)** Il Gestore provvede ad eseguire le letture regolarmente, sia sul misuratore generale, sia su quelli singoli.	**Art. 64** **(Letture)** Il Gestore provvede ad eseguire le letture regolarmente, sia sul misuratore generale, sia su quelli singoli.
Art. 65 **(Fatturazione)** 1. In relazione al misuratore generale, il Gestore provvede a fatturare sulla base della	**Art. 65** **(Fatturazione)** 1. In relazione al misuratore generale, il Gestore provvede a fatturare sulla base della differenza tra il consumo

differenza tra il consumo registrato e la somma dei consumi riportati dai singoli misuratori. 2. In relazione, invece, ai misuratori singoli, il Gestore fattura sulla base del consumo registrato da ognuno di essi, ai fini della ripartizione dei consumi medesimi. 3. Ogni singolo contratto conterrà, inoltre, una clausola che prevede che, in caso di impossibilità di procedere alla lettura dei misuratori singoli, il Gestore ai fini della fatturazione faccia riferimento al consumo stimato di 150 mc/unità abitativa/anno, salvo conguaglio. 4. Il Condominio rimane comunque responsabile di ogni eventuale differenza di consumo tra il misuratore generale e la somma dei singoli.	registrato e la somma dei consumi riportati dai singoli misuratori. 2. In relazione, invece, ai misuratori singoli, il Gestore fattura sulla base del consumo registrato da ognuno di essi, ai fini della ripartizione dei consumi medesimi. 3. Ogni singolo contratto conterrà, inoltre, una clausola che prevede che, in caso di impossibilità di procedere alla lettura dei misuratori singoli, il Gestore ai fini della fatturazione faccia riferimento al consumo stimato di 150 mc/unità abitativa/anno, salvo conguaglio. 4. Il Condominio rimane comunque responsabile di ogni eventuale differenza di consumo tra il misuratore generale e la somma dei singoli.
Art. 66 **(Morosità)** 1. In caso di morosità dell'utenza riferita al singolo condòmino, il Gestore procede secondo le modalità consentite dalla legge, arrivando, in caso di morosità persistente,	**Art. 66** **(Morosità)** 1. In caso di morosità dell'utenza riferita al singolo condòmino, il Gestore procede secondo le modalità consentite dalla legge, arrivando, in caso di morosità persistente, anche alla chiusura dell'utenza, con conseguente sospensione della somministrazione, in conformità a

anche alla chiusura dell'utenza, con conseguente sospensione della somministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento. 2. Sia i singoli contratti che il contratto condominiale conterranno una clausola che precisi che anche in caso di morosità dell'utenza condominiale il Gestore potrà agire nel modo sopra descritto, chiudendo l'utenza e dunque impedendo l'afflusso di acqua anche ai singoli condòmini.	quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento. 2. Sia i singoli contratti che il contratto condominiale conterranno una clausola che precisi che anche in caso di morosità dell'utenza condominiale il Gestore potrà agire nel modo sopra descritto, chiudendo l'utenza e dunque impedendo l'afflusso di acqua anche ai singoli condòmini.
Titolo II Condomini con misuratori posti in luogo non facilmente accessibile	**Titolo II** Condomini con misuratori posti in luogo non facilmente accessibile
Art. 67 **(Misuratori)** 1. I misuratori singoli che si trovino all'interno della proprietà privata dei singoli condòmini devono essere spostati e installati su proprietà privata condominiale, a spese dei condòmini medesimi. 2. Il Gestore installa comunque un misuratore generale,	**Art. 67** **(Misuratori)** 1. I misuratori singoli che si trovino all'interno della proprietà privata dei singoli condòmini devono essere spostati e installati su proprietà privata condominiale, a spese dei condòmini medesimi. 2. Il Gestore installa comunque un misuratore generale, situandolo su suolo pubblico.

situandolo su suolo pubblico.	
Art. 68 **(Concessione dei singoli contratti)** 1. I misuratori singoli che si trovino all'interno della proprietà privata dei singoli condòmini devono essere spostati e installati nel luogo previsto dal punto precedente, a spese dei condòmini medesimi. 2. Al fine di ottenere la stipula dei singoli contratti, i condòmini dovranno impegnarsi ai sensi dell'articolo precedente, secondo il seguente iter: a. entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta di stipula dei contratti singoli, dovrà essere prodotto al Gestore il progetto dei lavori per lo spostamento dei misuratori singoli nella proprietà privata condominiale; b. entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data in cui venga prodotto il progetto, il Gestore fornirà il proprio parere sulla fattibilità dei lavori; c. entro i 6 (sei) mesi successivi al rilascio del parere del Gestore, dovranno essere realizzati i lavori di spostamento dei misuratori;	**Art. 68** **(Concessione dei singoli contratti)** 1. I misuratori singoli che si trovino all'interno della proprietà privata dei singoli condòmini devono essere spostati e installati nel luogo previsto dal punto precedente, a spese dei condòmini medesimi. 2. Al fine di ottenere la stipula dei singoli contratti, i condòmini dovranno impegnarsi ai sensi dell'articolo precedente, secondo il seguente iter: a. entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta di stipula dei contratti singoli, dovrà essere prodotto al Gestore il progetto dei lavori per lo spostamento dei misuratori singoli nella proprietà privata condominiale; b. entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data in cui venga prodotto il progetto, il Gestore fornirà il proprio parere sulla fattibilità dei lavori; c. entro i 6 (sei) mesi successivi al rilascio del parere del Gestore, dovranno essere realizzati i lavori di spostamento dei misuratori; d. in alternativa, potrà essere prodotto un progetto, che dovrà essere validato dal Gestore, per l'installazione di un impianto per la telelettura, da effettuarsi a cura e spese del condominio, o richiesto al Gestore stesso il medesimo progetto e. in caso di utenze condominiali /promiscue costituite

d. in alternativa, potrà essere prodotto un progetto, che dovrà essere validato dal Gestore, per l'installazione di un impianto per la telelettura, da effettuarsi a cura e spese del condominio, o richiesto al Gestore stesso il medesimo progetto.	da due unità immobiliari, qualora l'utente richieda una nuova posizione contatore su impianto esistente ("sdoppiamento impianto"), il nuovo contatore dovrà essere installato, a spese dell'utente, in luogo di facile accesso, che deve essere sempre garantito agli addetti incaricati dal Gestore f. in caso di utenze condominiali / promiscue costituite da tre o più unità immobiliari si applicherà quanto previsto dall'art. 28 del presente Regolamento.
Art. 69 **(Deroga relativa alla fatturazione)** 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente e limitatamente alla fatturazione sui singoli contratti, per la durata del tempo necessario allo spostamento dei misuratori, secondo le modalità specificate al precedente Capo V, rimarranno attivi i misuratori singoli posti nella proprietà privata dei singoli condòmini e la fatturazione avverrà sulla base delle letture da registrate dai singoli misuratori. 2. Rimane ferma la previsione di cui all'art. 36, per cui in assenza di letture si fatturerà sulla base di un consumo stimato secondo la tabella di cui all'art. 32 comma 4.	**Art. 69** **(Deroga relativa alla fatturazione)** 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente e limitatamente alla fatturazione sui singoli contratti, per la durata del tempo necessario allo spostamento dei misuratori, secondo le modalità specificate al precedente Capo V, rimarranno attivi i misuratori singoli posti nella proprietà privata dei singoli condòmini e la fatturazione avverrà sulla base delle letture da registrate dai singoli misuratori. 2. Rimane ferma la previsione di cui all'art. 36, per cui in assenza di letture si fatturerà sulla base di un consumo stimato secondo la tabella di cui all'art. 32 comma 4. 3. In caso di decorrenza del termine complessivo di 1 (un) anno, senza che sia stato adempiuto quanto descritto negli artt. 67 e 68, il Gestore provvederà a cessare i singoli contratti, lasciando attivo solo quello generale e fatturando esclusivamente i consumi da esso registrati per l'intero condominio.

3. In caso di decorrenza del termine complessivo di 1 (un) anno, senza che sia stato adempiuto quanto descritto nell'art. 74, il Gestore provvederà a cessare i singoli contratti, lasciando attivo solo quello generale e fatturando esclusivamente i consumi da esso registrati per l'intero condominio. In caso di decorrenza del termine complessivo di 1 (un) anno, senza che sia stato adempiuto quanto sopra descritto, il Gestore provvederà a cessare i singoli contratti, lasciando attivo solo quello generale e fatturando esclusivamente i consumi da esso registrati per l'intero condominio.	In caso di decorrenza del termine complessivo di 1 (un) anno, senza che sia stato adempiuto quanto sopra descritto, il Gestore provvederà a cessare i singoli contratti, lasciando attivo solo quello generale e fatturando esclusivamente i consumi da esso registrati per l'intero condominio.
Art. 70 **(Rinvio)** Per quanto riguarda la responsabilità del Gestore, le letture, la fatturazione e la morosità, si rinvia ai precedenti artt. 65, 66, 67, 68.	**Art. 70** **(Rinvio)** Per quanto riguarda la responsabilità del Gestore, le letture, la fatturazione e la morosità, si rinvia ai precedenti artt. 65, 66, 67, 68.
Art. 71 **(Prescrizioni tecniche)** Per le prescrizioni tecniche si rinvia a quanto già previsto	**Art. 71** **(Prescrizioni tecniche)** Per le prescrizioni tecniche si rinvia a quanto già previsto

ne1 precedenti Capi III, IV e V.	ne1 precedenti Capi III, IV e V.
CAPO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	***CAPO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI***
Art. 72 **(Adeguamento dei contratti esistenti)** Ciascun contratto in essere, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.	**Art. 72** **(Adeguamento dei contratti esistenti)** Ciascun contratto in essere, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.
Art. 73 **(Applicabilità del diritto comune)** Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.	**Art. 73** **(Applicabilità del diritto comune)** Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 74 **(Obbligatorietà)** Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.	**Art. 74** **(Obbligatorietà)** Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.